

INDICE

Principi generali **pag. 1**

Capo I

Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali. Criteri di organizzazione degli uffici requirenti

- | | |
|---|--------|
| 1. - Tabelle degli uffici giudicanti. | pag. 3 |
| 2. - Tabelle infradistrettuali. | pag. 3 |
| 3. - Criteri di organizzazione degli uffici requirenti. | pag. 3 |
| 4. - Supplenze ed applicazioni. | pag. 3 |

Capo II

Procedimento di formazione delle tabelle.

- | | |
|---|--------|
| 5. - Redazione della proposta di tabella. | pag. 3 |
| 6. - Deposito della proposta di tabella. | pag. 4 |
| 7.- Osservazioni dei magistrati. | pag. 4 |
| 8. - Parere del Consiglio giudiziario. | pag. 4 |
| 9. - Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata. | pag. 4 |
| 10. – Procedimento tabellare semplificato. | pag. 5 |
| 11. - Adozione ed entrata in vigore delle tabelle. | pag. 5 |
| 12. - Periodo feriale. | pag. 5 |
| 13. – Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari. | pag. 6 |
| 14. - Provvedimenti urgenti di modifica della tabella. | pag. 6 |
| 15. - Inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio Superiore della Magistratura. | pag. 6 |
| 16. - Osservanza delle direttive in materia tabellare. | pag. 7 |

Capo III

Organizzazione degli uffici giudicanti di merito.

- | | |
|---|---------|
| 17. – Organizzazione dell'ufficio. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale. | pag.7 |
| 18. - Numero e dimensionamento delle sezioni. | pag. 7 |
| 19. - Criteri organizzativi delle sezioni. | pag. 8 |
| 20.- Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro. | pag. 9 |
| 21. - Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona. | pag. 9 |
| 22. – Costituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. | pag. 9 |
| 23. - Sezione GIP/GUP. | pag. 9 |
| 24. - Tribunale del riesame. | pag. 11 |
| 25. - Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n. 1. | pag. 11 |
| 26. - Sezioni stralcio. | pag. 12 |
| 27. - Sezioni distaccate. | pag. 13 |
| 28. - Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni. | pag. 13 |
| 29. Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89. | pag. 13 |

Capo IV

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni

30. - *Compiti dei presidenti di Corte di Appello e dei presidenti di tribunale.* pag. 14
 31. - *Presidenti di sezione di Corte di Appello.* pag. 14
 32. - *Presidente di sezione del tribunale.* pag. 14
 33. - *Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale.* pag. 15
 34. - *Sezioni distaccate.* pag. 16

Capo V

Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio.

35. - *Mobilità interna.* pag. 16
 36. - *Concorsi interni. Legittimazione.* pag. 17
 37. - *Criteri di valutazione.* pag. 17
 38. - *Criteri di assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.* pag. 18
 39. - *Scambio di posti.* pag. 19
 40. - *Istituzione di nuove sezioni, accorpamento di sezioni.* pag. 19
 41. - *Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.* pag. 19
 42. - *Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia.* pag. 19
 43. - *Assegnazione di Presidenti di sezione.* pag. 20
 44. - *Assegnazione alle sezioni distaccate.* pag. 20
 45. - *Assegnazione di uditori giudiziari.* pag. 20
 46. - *Permanenza ultradecennale nel medesimo posto.* pag. 20
 47. - *Trasferimenti d'ufficio.* pag. 22
 48. - *Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.* pag. 22

Capo VI

Criteri per l'assegnazione degli affari.

49. - *Precostituzione del giudice. Principi generali.* pag. 22
 50. - *Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c.* pag. 23
 51. - *Assegnazione degli affari nell'Ufficio G.I.P.-G.U.P.* pag. 23
 52. - *Assegnazione affari negli uffici minorili.* pag. 23
 53. - *Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di sorveglianza.* pag. 23
 54. - *Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione.* pag. 24
 55. - *Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione* pag. 24
 56. - *Astensione e ricusazione. Criteri di sostituzione.* pag. 24
 57. - *Criteri di priorità ex art. 227 d. lgs. 51/98* pag. 24

Capo VII

Giudici onorari di tribunale

58. - *Giudici onorari di tribunale.* pag. 25

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi.

59. - *Calendario e ruolo delle udienze* pag. 26
 60. - *Criteri di composizione dei collegi.* pag. 27
 61. - *Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie.* pag. 27

62. - Collegi bis per le corti di assise e per le corti di assise di Appello. pag. 27

Capo IX

Organizzazione degli uffici del pubblico ministero

63. - Procedimento di approvazione dei criteri di organizzazione degli uffici requirenti. pag. 28
 64. - Gruppi di lavoro. Specializzazione. pag. 29
 65. - Criteri di assegnazione degli affari. pag. 29
 66. - Procuratori Aggiunti. pag. 30
 67. - Continuità nella designazione del sostituto. pag. 30
 68. - Comunicazione dei provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione e sostituzione del P.M. pag. 30
 69. - Vice procuratori onorari. pag. 31

Capo X

Direzioni Distrettuali Antimafia.

70. - Disciplina della Direzione Distrettuale Antimafia. pag. 31
 71. - Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia. pag. 31
 72. - Criteri per la designazione dei magistrati pag. 31
 73. - Procedimento pag. 32
 74. - Attività di direzione e coordinamento pag. 33
 75. - Compiti dei procuratori aggiunti designati a far parte della Direzione distrettuale antimafia pag. 33
 76.- Durata dell'incarico. pag. 33
 77. Assegnazione degli affari. pag. 34

Capo XI

Funzioni particolari.

78. - Referente informatico. pag. 34
 79. - Referente per la formazione. pag. 35
 80. – Componenti del Comitato Scientifico. pag. 35
 81. – Componenti dei Consigli Giudiziari. pag. 35
 82. - Commissari agli usi civici. pag. 35

Capo XII

Corte di Cassazione

83. - Formazione della tabella. pag. 36
 84. - Costituzione dei collegi. pag. 36
 85. - Assegnazione degli affari alle sezioni. pag. 36
 86. - Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori. pag. 36
 87. - Assegnazione degli affari penali. pag. 37
 88. - Sezioni Unite. pag. 37

Capo XIII

Criteri organizzativi della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

89. – Criteri organizzativi della procura Generale presso la Corte di Cassazione. pag. 37
 90. – Procedimento. pag. 37

Capo XIV

Supplenza. Applicazione. Assegnazione congiunta a più uffici. Magistrati distrettuali. – Principi generali.

91. Finalità dell'applicazione e della supplenza. pag. 38
 92. - Assegnazione congiunta a due o più uffici. pag. 38
 93. - Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati. pag. 38

Capo XV

Supplenze: disciplina specifica.

94. - Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti. pag. 39
 95. - Indicazione tabellare dei supplenti. Ordine delle supplenze. pag. 39
 96. - Presupposti della supplenza. pag. 39
 97. - Modalità di realizzazione della supplenza. Competenza a disporre la supplenza. pag. 39
 98. - Requisiti del provvedimento di supplenza. pag. 40
 99. - Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio Giudiziario. pag. 40
 100. - Durata della supplenza. pag. 40
 101. - Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio Superiore della Magistratura. pag. 40
 102. - Compiti del supplente. pag. 41
 103. - Supplenza infradistrettuale. pag. 41
 104. - Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive. pag. 41
 105. - Supplenza esterna per la Corte d'Appello. pag. 42
 106. - Supplenza ex art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945 n. 232. pag. 42
 107. - Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati. pag. 42

Capo XVI

Applicazioni: disciplina specifica.

108. - Magistrati che possono essere destinati in applicazione. pag. 42
 109. - Presupposti e tipi di applicazione. pag. 42
 110. - Applicazione e variazione tabellare. pag. 43
 111.- Richiesta di applicazione extradistrettuale. pag. 43
 112. - Competenza a disporre l'applicazione. pag. 43
 113. – Requisiti del provvedimento di applicazione. pag. 43
 114. - Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione pag. 44
 115. – Parere del Consiglio Giudiziario pag. 45
 116. - Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio Superiore della Magistratura. pag. 45
 117. – Proroga delle applicazione extradistrettuali. pag. 45
 118. - Durata delle applicazioni. pag. 45
 119. - Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e part time. pag. 46
 120. – Applicazioni extradistrettuali d'ufficio. pag. 46
 121. Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto. pag. 46

Capo XVII

Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA.

122. - Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA pag. 47
 123. – Funzioni dell'applicazione pag. 47
 124. – Procedimento pag. 47
 125. – Durata dell'applicazione. pag. 47
 126. – Differenza tra applicazione ed avocazione. pag. 47
 127. Assegnazione del procedimento. pag. 48

Capo XVIII

Applicazioni e supplenze: situazioni particolari.

- | | |
|---|----------------|
| <i>128. - Magistrati assegnati alla Corte di Assise.</i> | <i>pag. 48</i> |
| <i>129. - Uffici di sorveglianza.</i> | <i>pag. 48</i> |
| <i>130. - Uffici minorili.</i> | <i>pag. 48</i> |
| <i>131. - Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro.</i> | <i>pag. 48</i> |
| <i>132. - Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano.</i> | <i>pag. 49</i> |

Capo XIX

Magistrati distrettuali: disciplina specifica.

- | | |
|---|----------------|
| <i>133. – Magistrati distrettuali.</i> | <i>pag. 49</i> |
| <i>134. - Forme di utilizzazione.</i> | <i>pag. 49</i> |
| <i>135. – Procedimento.</i> | <i>pag. 49</i> |
| <i>136. – Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale.</i> | <i>pag. 49</i> |
| <i>137. – Presupposti per l’assegnazione in sostituzione.</i> | <i>pag. 49</i> |
| <i>138. – Assegnazione. Revoca e modifica.</i> | <i>pag. 50</i> |
| <i>139. - Criteri di designazione.</i> | <i>pag. 50</i> |
| <i>140. - Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali.</i> | <i>pag. 51</i> |

Capo XX

Sostituzioni di circolari precedenti e disciplina transitoria

- | | |
|---|----------------|
| <i>141. – Sostituzione di circolari precedenti.</i> | <i>pag. 51</i> |
| <i>142. – Disciplina transitoria.</i> | <i>pag. 51</i> |

CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL BIENNIO 2004-2005

Principi generali

1. Ai fini della formulazione delle proposte di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004/2005 i dirigenti degli uffici giudiziari di cui all'allegato A, confermeranno l'assetto organizzativo risultante per il biennio in corso dalle delibere di approvazione del Consiglio superiore della magistratura.

In tal caso, nonché nell'ipotesi in cui le nuove proposte formulate per tali uffici contengano esclusivamente le variazioni previste al paragrafo 13 della circolare, dovrà essere adottata la procedura semplificata prevista dal paragrafo 10 (ovvero dal paragrafo 63.5).

La procedura prevista dai paragrafi 5 e ss (ovvero dal paragrafo 63.2 e ss) dovrà essere seguita qualora le proposte tabellari contengano modifiche e variazioni degli assetti organizzativi vigenti diverse od ulteriori rispetto a quelle previste dal paragrafo 13.

2. I dirigenti degli uffici giudiziari di cui all'allegato B provvederanno alla formulazione delle proposte di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004/2005 seguendo la procedura delineata dai paragrafi da 5 a 9 della circolare.

Gli uffici che si trovassero nelle condizioni di non potere rispettare i termini previsti 6 e 9 per la procedura ordinaria e 10 per la procedura semplificata ovvero i termini previsti dal paragrafo 63, dovranno darne tempestiva comunicazione al Consiglio, indicandone le ragioni.

3. Insieme alle proposte di conferma o di variazione tabellare i dirigenti degli uffici giudiziari - promosse le opportune riunioni con i magistrati e con il personale amministrativo, ed avvalendosi dell'apporto dei referenti informatici e del personale addetto a compiti di rilevazione statistica - dovranno far pervenire al Consiglio, per ciascun ufficio:

a) una relazione sullo stato dei servizi, i carichi di lavoro ed i flussi delle pendenze, che vada al di là di una semplice elencazione numerica ma fornisca ogni utile indicazione in ordine alla quantità e qualità del contenzioso gravante su ciascun ufficio e, dove esistono, sulle diverse sezioni dell'ufficio. Per il settore civile la relazione dovrà contenere specifiche indicazioni anche in ordine alla situazione delle pendenze innanzi alle sezioni stralcio, precisandone le variazioni intervenute rispetto al momento dell'entrata in funzione di queste ultime e fornendo ogni ulteriore informazione sull'andamento del servizio ai sensi dell'art. 7 della l. n. 276/1997;

b) l'illustrazione dei programmi di definizione dei procedimenti che ciascun ufficio si propone di realizzare, tenendo conto delle risorse disponibili, dei carichi pendenti e sopravvenuti, della qualità e quantità dei flussi di lavoro degli anni precedenti e, inoltre, con specifico riferimento ai settori civile e del lavoro, delle controversie pendenti da oltre tre anni e di quelle nelle quali la Corte Europea dei diritti dell'uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale;

c) l'indicazione sui tempi di definizione dei processi all'interno di ciascun settore del servizio e di ogni sezione dell'ufficio, la produttività ed il numero delle udienze tenute da ogni magistrato ed in ogni sezione, i modi di attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 47 quater d. lgs. n. 51/1998;

d) la previsione indicativa del tempo necessario alle parti per ottenere in ciascun tipo di procedimento civile il primo provvedimento giurisdizionale utile a dare tutela a chi l'abbia richiesta (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo, l'ordinanza cautelare reclamabile, il provvedimento presidenziale in materia di separazione, etc.).

e) una relazione contenente, previa acquisizione dalla dirigenza amministrativa degli obiettivi del settore di sua competenza, il raccordo tra detti obiettivi e le finalità indicate ai punti a), b), c) e d) che precedono, al fine di migliorare l'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione.

Alla fine del biennio dovrà essere trasmessa al Consiglio una relazione da cui risultino lo stato di attuazione dei programmi organizzativi, i monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun ufficio per verificarne la realizzazione e tutte le iniziative assunte al riguardo.

4. Nel rispetto delle norme di legge, dei criteri generali indicati dal Consiglio superiore della magistratura nelle proprie direttive e dei principi di buona amministrazione e trasparenza, le proposte tabellari potranno prevedere adattamenti funzionali all'esigenza di assicurare una più efficiente organizzazione del lavoro giudiziario.

Le proposte che, a tal fine, si discostassero da singole direttive del Consiglio superiore della magistratura, dovranno essere specificamente motivate con riferimento alle imprescindibili esigenze di servizio che le giustificano.

Capo I

Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali. Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.

1. - Tabelle degli uffici giudicanti.

1.1. - Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il progetto organizzativo degli uffici giudicanti e concorrono ad assicurare la realizzazione della garanzia costituzionale del giudice naturale e l'efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale.

1.2. - Le tabelle stabiliscono:

- a) la eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
- b) la destinazione dei magistrati all'interno dell'ufficio;
- c) la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47-*bis*, secondo comma, O.G.;
- d) l'assegnazione alle sezioni dei presidenti e l'eventuale attribuzione dell'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio;
- e) la formazione dei collegi giudicanti;
- f) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici;
- g) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

2. - Tabelle infradistrettuali.

2.1. - Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici requirenti e giudicanti che, ai soli fini dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici e della supplenza, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento.

2.2. - Le tabelle infradistrettuali comprendono tutti i magistrati assegnati agli uffici inseriti nella medesima tabella, ad eccezione di coloro che svolgono funzioni direttive.

2.3. - Le tabelle infradistrettuali integrano il sistema tabellare ordinario e pertanto le relative proposte debbono essere formulate contestualmente.

3. - Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.

3.1. - Negli uffici del pubblico ministero l'organizzazione del lavoro e l'eventuale ripartizione dei magistrati in gruppi di lavoro devono essere effettuate secondo le direttive stabilite nella presente circolare.

4. - Supplenze ed applicazioni.

4.1. - Le sostituzioni dei magistrati assenti o impediti, quale che ne sia la causa, e le applicazioni dei magistrati assegnati agli uffici giudicanti e requirenti, devono essere disposte nell'osservanza delle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive stabilite dalla presente circolare.

Capo II

Procedimento di formazione delle tabelle.

5. - Redazione della proposta di tabella.

5.1. - Le proposte di tabella vanno formulate dal Presidente della Corte di Appello sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari, seguendo, ciascuno per la parte di propria competenza, la procedura automatizzata del programma Valeri@.

5.2. - La proposta di tabella della Corte di Cassazione va formulata dal Primo Presidente della Corte, sentito il Presidente Aggiunto, sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e acquisito il parere formulato dal Gruppo Consultivo presso la Corte di Cassazione.

5.3. – La proposta di tabella, deve indicare espressamente i motivi delle eventuali variazioni rispetto a quella relativa al biennio precedente e le ragioni per cui, per imprescindibili esigenze di servizio, eventualmente si discosti dalle direttive stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura.

5.4. - I Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione ed i dirigenti degli uffici giudiziari effettuano le segnalazioni secondo la procedura informatizzata Valeri@ dopo avere raccolto i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni o con altre idonee forme di partecipazione, facendo espressa menzione dell'espletamento di detti adempimenti.

6. - Deposito della proposta di tabella.

6.1. - La proposta di tabella, unitamente con l'originaria segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato e con gli eventuali suggerimenti dei magistrati ad esso assegnati, va inserita nel programma informatico e va depositata, in copia, nella cancelleria della Corte di Appello o della Corte di Cassazione entro il 27 marzo 2004. Copia della tabella, riguardante l'ufficio giudiziario che ha sede in località diversa da quella della Corte di Appello, deve essere depositata, entro il predetto termine, anche presso la cancelleria dell'ufficio interessato.

6.2 - Si raccomanda che il Presidente della Corte d'Appello, nel quadro di un'auspicabile collaborazione nella soluzione di problemi organizzativi, invii copia della proposta tabellare al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine Forense per eventuali osservazioni da depositarsi entro il termine indicato al paragrafo 7.1.

7.- Osservazioni dei magistrati.

7.1. Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati degli uffici interessati, i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni per iscritto, ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario o, nel caso della Corte di Cassazione, nella cancelleria della stessa Corte entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni resteranno depositate ulteriori 5 giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni.

8. - Parere del Consiglio giudiziario.

8.1. - Decorsi i termini previsti dal paragrafo 7.1, il Presidente della Corte trasmette al Consiglio Giudiziario le proposte di tabelle degli uffici del distretto.

8.2. - Il Consiglio Giudiziario esprime motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate dai magistrati; in caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio Giudiziario devono risultare le ragioni delle diverse conclusioni.

8.3. - Il Consiglio Giudiziario, qualora accolga le osservazioni proposte ovvero ritenga di esprimere parere negativo, deve informarne il dirigente dell'ufficio interessato, il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può modificare l'originaria proposta ovvero proporre osservazioni, che saranno esaminate dal Consiglio Giudiziario.

Il parere conclusivo del Consiglio Giudiziario, inserito informaticamente nel programma Valeri@, deve fare espresso riferimento ai pareri interlocutori intervenuti nell'iter di formazione della proposta.

8.4 - Il Presidente della Corte d'Appello, valutati il parere del Consiglio Giudiziario, contenente osservazioni o rilievi, e le controdeduzioni del dirigente dell'ufficio, conferma ovvero modifica l'iniziale proposta tabellare, indicando le ragioni della decisione.

9. - Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata.

9.1. - La proposta di tabella, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio Giudiziario, dovrà essere inserita nel programma informatico Valeri@ entro e non oltre il

15 maggio 2004. Per la Corte di Cassazione insieme alle eventuali osservazioni dei magistrati verrà trasmesso il parere espresso dal Gruppo Consultivo.

Contestualmente dovrà essere inviata l'ulteriore eventuale documentazione in allegato, nonché le osservazioni dei magistrati non inserite, e dovrà essere comunicato al Consiglio – mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo - l'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dei dati.

9.2. - Il Presidente della Corte di Appello deve allegare alla proposta di tabella: l'elenco dei magistrati (compresi i giudici onorari) presenti in servizio presso l'ufficio alla data del 2 gennaio 2004 indicando, altresì, separatamente quelli per i quali a detta data sia stato deliberato, e non ancora eseguito, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio con delibera pubblicata sul Bollettino, nonché le statistiche dell'ufficio.

10. – Procedimento tabellare semplificato.

10.1. – Qualora la proposta tabellare si limiti a riprodurre integralmente la precedente formulazione come deliberata favorevolmente dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero siano state effettuate modifiche o variazioni nei limiti di cui al successivo paragrafo 13.1, il Presidente della Corte dispone entro il 31 gennaio 2004 la trasmissione della proposta al Consiglio Giudiziario per il parere sulla conformità della stessa, provvedendo, contestualmente, al deposito di copia della tabella presso la cancelleria dell'ufficio interessato con comunicazione a tutti i magistrati degli uffici interessati, i quali possono presentare le loro osservazioni, per iscritto ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario entro 7 giorni dalla comunicazione.

10.2 – Nel caso in cui non vengano presentate osservazioni, la proposta e il parere del Consiglio Giudiziario dovranno essere inseriti nel programma informatico Valeri@ entro e non oltre il 28 febbraio 2004.

Diversamente il Consiglio Giudiziario esprimerà motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate dai magistrati; in caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio Giudiziario devono risultare le ragioni delle diverse conclusioni. Si applicano i paragrafi 8.2, 8.4 e 9.

La disposizione che precede si applica anche nell'ipotesi in cui il Consiglio Giudiziario formuli osservazioni sulla relazione organizzativa generale inerente lo stato dei servizi, gli incarichi di lavoro e i flussi delle pendenze nonché sulla conseguente distribuzione delle risorse all'interno dell'ufficio giudiziario.

L'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dati dovrà essere comunicato al Consiglio mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo.

10.3 – Si raccomanda che il Presidente della Corte d'Appello invii copia della proposta tabellare al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine Forense che potrà trasmettere eventuali deduzioni direttamente al C.S.M.

11. - Adozione ed entrata in vigore delle tabelle.

11.1. - La tabella dell'ufficio è formata e diviene efficace con l'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del Decreto Ministeriale che la recepisce.

11.2. - Fino alla adozione della tabella ai sensi del comma che precede, resta in vigore la tabella precedentemente formata.

11.3. - All'esito della procedura tabellare a ciascun magistrato deve essere data copia delle tabelle del proprio ufficio, così come approvate dal Consiglio Superiore.

12. - Periodo feriale.

12.1. - I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di Appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale entro, rispettivamente per ogni anno, il 20 aprile 2004 e il 20 aprile 2005.

12.2. - Nella redazione del prospetto devono essere osservati i seguenti criteri:

a) va evitata una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana;

b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati ed assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale; per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dal paragrafo 35.3 e 35.4.

c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;

d) i prospetti devono indicare altresì i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli;

e) i magistrati in servizio nel periodo feriale devono, in linea tendenziale, godere delle ferie nel periodo immediatamente successivo ed in modo continuativo.

12.3. - Il Presidente della Corte di Appello, ricevute le proposte del paragrafo 12.1 elabora i prospetti feriali. Si applica la procedura prevista dal paragrafo 10.

I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, devono pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura, rispettivamente per ogni anno, entro il 10 maggio.

12.4. - Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi del 12.2, lett. d).

13. - Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari.

13.1. - Il Presidente della Corte di Cassazione ed il Presidente della Corte di Appello, nel corso del biennio di efficacia della tabella, possono formulare proposte di variazione tabellare.

In particolare, dovrà essere adottata la procedura prevista dal paragrafo 10 per le variazioni che comportino esclusivamente:

a) il tramutamento e la destinazione di magistrati all'interno dell'ufficio;

b) la modifica dei criteri di sostituzione dei magistrati, salvo che non riguardino anche l'utilizzo e la destinazione dei GOT.

In tutti gli altri casi dovrà essere osservato il procedimento stabilito nei paragrafi da 5 a 9.

13.2. - Le proposte di modifica, salvo che non ricorrano i presupposti per l'immediata esecutività, devono essere raggruppate secondo progetti organici redatti ogni sei mesi, anche al fine di favorire la partecipazione dei magistrati interessati alle iniziative di formazione professionale di cui al paragrafo 59.6.

14. - Provvedimenti urgenti di modifica della tabella.

14.1. - I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. I provvedimenti adottati in via di urgenza sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

14.2. - Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente comunicato al Presidente della Corte di Appello e deve essere trasmesso, insieme al parere del Consiglio Giudiziario e alle eventuali osservazioni formulate dai magistrati interessati, al Consiglio Superiore della Magistratura entro il termine di 15 giorni dalla sua adozione.

15. - Inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio Superiore della Magistratura.

15.1. - Devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione, e pervenire entro quindici giorni dall'emissione dei relativi decreti, corredati del parere del Consiglio giudiziario e delle eventuali osservazioni dei magistrati interessati, i seguenti atti:

a) le variazioni tabellari in via d'urgenza adottate nel corso del biennio;

- b) i provvedimenti tabellari – e, in particolare, i decreti di applicazione e i decreti di supplenza di durata superiore a 30 giorni previsti dal par. 88.3 – sui quali siano state formulate osservazioni ovvero sia stato espresso dal Consiglio Giudiziario parere contrario, ovvero favorevole, ma a maggioranza.

15.2. - Non devono essere trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari previsti dal par. 88.1.

15.3. – Tutti gli altri provvedimenti tabellari, per i quali non vi sia una espressa disposizione, devono essere raggruppati per ufficio e trasmessi ogni tre mesi al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.

16. - Osservanza delle direttive in materia tabellare.

16.1. – L'osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura costituisce dovere di ogni dirigente.

16.2. – I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare sono valutati anche in occasione del conferimento di uffici direttivi e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità.

16.3. - Contro i provvedimenti adottati in violazione delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, i magistrati interessati, entro 10 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore, sentiti i magistrati interessati ed acquisito il parere del Consiglio Giudiziario, decide al riguardo nel termine più sollecito possibile.

16.4. – I provvedimenti adottati in violazione delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura potranno formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2, r.d.lgs. n. 511 del 1946.

Capo III

Organizzazione degli uffici giudicanti di merito.

17. – Organizzazione dell'ufficio. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale.

17.1. - L'eventuale organizzazione dell'ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell'ufficio. Le proposte tabellari devono motivare la scelta in favore del modulo organizzativo accentrato o di quello caratterizzato dal conferimento ai presidenti di sezione degli incarichi dell'art. 47-*quater*, secondo comma, O.G., indicando specificamente le ragioni che fanno ritenere la soluzione adottata funzionale ad assicurare l'efficienza dell'organizzazione.

17.2. - I magistrati devono essere ripartiti tra settore civile e settore penale secondo le esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, come esaminate nella relazione organizzativa generale dell'ufficio. Rimane ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo organizzativo, il settore relativo alle controversie di lavoro.

18. - Numero e dimensionamento delle sezioni.

18.1. - La costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione GIP/GUP, richiede l'assegnazione di non meno di cinque magistrati, *ex art.* 46, quinto comma, O.G..

18.2. - Ferma restando detta condizione, per tutti gli uffici, la determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna sezione va effettuata tenendo conto delle particolari situazioni di ciascun ufficio, allo scopo di assicurare l'efficienza dell'organizzazione, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare, e specificamente:

- a) della possibilità derivante dalla legge sulle tabelle infradistrettuali di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta a più uffici aventi la medesima competenza.

b) della possibilità di disporre l'assegnazione congiunta dei magistrati ad una o più sezioni distaccate ed alla sede principale e, quindi, della necessità di accertare che i carichi di lavoro presso le prime, anche in considerazione del numero e della natura degli affari trattati, richiedano effettivamente la presenza esclusiva e continuativa di uno o più magistrati;

c) della possibilità di avvalersi dell'apporto collaborativo dei magistrati onorari nei limiti e per le attività previste dal paragrafo 58.

Per gli uffici di più ridotte dimensioni sono possibili, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente.

18.3. - I Presidenti delle Corti d'Appello devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale, al fine di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta prevista nella lettera a) del comma che precede e devono dare atto nella proposta tabellare dell'esito di tali riunioni.

In via generale, e salvo deroga motivata in relazione alla situazione degli uffici da documentare con adeguati prospetti statistici, va privilegiato l'istituto della coassegnazione infradistrettuale per la trattazione, nel settore civile, della materia del lavoro, del fallimentare, della materia del tutelare e delle esecuzioni, nonché, per il settore penale, per la trattazione degli affari di competenza dell'ufficio GIP/GUP e del riesame.

18.4. - Con riguardo alle sezioni distaccate di Tribunale, i dirigenti degli uffici, qualora segnalino la necessità di disporre l'assegnazione di uno o più magistrati in via esclusiva presso una sezione distaccata, devono documentare con adeguati prospetti statistici, comparandoli con i criteri di ripartizione del carico di lavoro attribuito ai magistrati destinati alla sede principale, le ragioni della scelta.

19. - Criteri organizzativi delle sezioni.

19.1. - La ripartizione del lavoro tra le sezioni deve essere ispirata dalla scelta di moduli organizzativi che, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare, tengano conto della particolarità delle situazioni dei singoli uffici e devono essere diretti ad assicurarne funzionalità ed efficienza.

19.2. - L'attribuzione di affari sia civili sia penali ad una stessa sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due materie.

19.3. - Negli uffici di medie e grandi dimensioni va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l'affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate.

In particolare, la costituzione di sezioni specializzate appare il modello organizzativo più congruo in relazione alle materie caratterizzate dalla necessità, per il giudicante, di acquisire conoscenze non strettamente giuridiche ma comunque rilevanti per la comprensione delle controversie (quali, ad esempio, la materie della famiglia, del lavoro, delle procedure concorsuali, delle società e delle successioni o, nel settore penale, dell'ambiente edilizia e pubblica amministrazione, del finanziario e societario) ovvero per le controversie regolate da riti o adempimenti specifici, di opportuna concentrazione presso una sola struttura di cancelleria (quali, ad esempio, la materia delle esecuzioni e la materia delle locazioni). Dovrà comunque essere preferita la realizzazione di sezioni che accorpino materie in base ad aree omogenee.

La ripartizione del lavoro tra le sezioni penali deve tendenzialmente evitare la concentrazione della trattazione dei processi in materia di criminalità organizzata.

19.4. - I magistrati delle sezioni penali e delle sezioni civili dovranno essere destinati a svolgere sia funzioni collegiali che monocratiche nei modi e nelle forme richieste dal progetto organizzativo, salvo che esigenze organizzative, *da motivare espressamente*, ravvisabili esclusivamente in uffici di piccole o medie dimensioni, impongano una soluzione diversa.

La destinazione dei magistrati al settore penale resta regolata dai paragrafi 35.3 e 35.4.

19.5. - Gli affari di cui al D.lg n. 286/1998 – rispetto ai quali è prioritaria una esigenza di omogeneità – debbono essere concentrati presso un'unica sezione o in capo a specifici magistrati. La proposta tabellare dovrà, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

20.- *Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro.*

20.1. – Presso i Tribunali che abbiano un organico di giudici del lavoro non inferiore al numero minimo di cinque giudici può essere istituita una autonoma sezione civile per la trattazione in via esclusiva della materia lavoro.

20.2. – In tutti gli altri casi, i magistrati titolari delle relative funzioni devono essere destinati ad una sezione alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili; le proposte tabellari dovranno, in tal caso, prevedere criteri di assegnazione degli affari in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, che assicurino le condizioni di gestione separata dei ruoli con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle relative controversie.

21. - *Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona.*

21.1. - In tutti i casi nei quali il numero dei magistrati assegnati all'ufficio ed il numero degli affari giudiziari lo permettano, deve essere istituita una sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia.

22. – *Costituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale*

22.1. - Presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia è istituita la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale per le materie previste dall'art. 3 d.l. n.168/2003.

22.2. - La costituzione di ogni sezione richiede l'assegnazione di almeno 6 magistrati, di cui 5 giudici e un presidente di sezione. Qualora alla sezione non sia destinato un presidente di sezione dovrà essere destinato un organico non inferiore a sei giudici e l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato, ai sensi del par. 33 della circolare sulla formazione delle tabelle, nella proposta di tabella.

22.3. - Nei Tribunali e nelle Corti nei quali il numero degli affari giudiziari lo consentano deve essere istituita una sezione con destinazione in via esclusiva dei magistrati alla trattazione degli affari di competenza della sezione specializzata. La destinazione in via esclusiva può riguardare anche solo una parte dell'organico della sezione, comunque per un numero di magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio.

22.4. - Nei casi in cui non può essere applicata la direttiva fissata nel paragrafo che precede, i magistrati destinati alla sezione saranno assegnati anche ad altra sezione o sezioni dell'ufficio.

22.5. - L'attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle sezioni specializzate dovrà, in ogni caso, essere commisurata all'esigenza di evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale. A tale risultato si potrà pervenire modificando le eventuali competenze attualmente attribuite ai singoli magistrati ovvero ripartendo tra altre sezioni dell'ufficio una o più materie assegnate alla sezione civile alla quale siano assegnati i magistrati destinati alla sezione specializzata.

22.6. - Nelle proposte tabellari relative agli uffici con minore contenzioso, la trattazione degli affari potrà, in via preferenziale, essere ripartita tra i due collegi, con individuazione di quello competente, in via esclusiva, dei ricorsi e delle domande e quello competente per il contenzioso in sede di reclamo.

23. - *Sezione GIP/GUP*

23.1. - La sezione GIP/GUP deve essere istituita in tutti i tribunali organizzati in almeno due sezioni.

23.2. – La sezione GIP/GUP può essere diretta da un Presidente di Sezione indicato in via tabellare anche al di fuori delle ipotesi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 quando venga destinato ad essa un organico di almeno 5 giudici, compreso il Presidente.

La sezione GIP/GUP, nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di Sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del paragrafo 33.

23.3. – Alle sezioni GIP/GUP dei tribunali, per assicurarne la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto e degli effetti determinati dagli interventi di riforma che hanno ampliato l'attività del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, dovrà comunque essere assegnato un numero di magistrati non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e ad un decimo rispetto all'organico dell'intero tribunale.

A tale scopo, nonché in relazione alla necessità di prevenire possibili situazioni di incompatibilità, la proposta di composizione della sezione terrà conto della possibilità di assegnazione congiunta alla sezione distaccata e alla sede centrale e di coassegnazione di uno stesso magistrato in base alle tabelle infradistrettuali.

Ai magistrati destinati alla sezione g.i.p./g.u.p. non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.

23.4. – Per la destinazione dei magistrati alla sezione GIP/GUP valgono le limitazioni previste dal paragrafo 35.

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione alla sezione GIP/GUP, secondo quanto stabilito dal paragrafo 37.4, l'aver svolto identiche funzioni presso altri uffici o presso lo stesso ufficio.

23.5. - Ai magistrati assegnati all'ufficio GIP/GUP da oltre un decennio deve essere immediatamente applicata la disciplina prevista dal paragrafo 46 della circolare.

23.6. – Con riferimento al limite di permanenza di sei anni introdotto dall'art. 57, comma 3° della legge 16 dicembre 1999 n.479 e modificato, quanto alla decorrenza, dalla legge 27.2.2002 n.31, il Presidente del Tribunale entro sei mesi prima della scadenza e, quindi, entro il 30 giugno 2005, intervenendo la prima scadenza per la data del 1 gennaio 2006, dovrà raccogliere le preferenze espresse, previo interpello, da parte dei magistrati che esercitano le funzioni di GIP/GUP in ordine al nuovo incarico che intendono ricoprire presso l'ufficio.

Il dirigente dell'ufficio dovrà, pertanto, bandire il concorso interno, secondo le disposizioni di cui al par. 36, per la copertura dei posti vacanti, anche non indicati dagli anzidetti magistrati interpellati, nonché per quelli di GIP/GUP che risulteranno vacanti per la scadenza del termine dei sei anni.

23.7. - Nella formulazione della proposta di assegnazione il dirigente dell'ufficio dovrà provvedere innanzitutto - e con priorità su qualsiasi altro aspirante - al trasferimento del o dei magistrati che esercitano le funzioni di GIP/GUP e devono cessare da tale incarico per il raggiungimento del termine massimo di sei anni previsto dalla legge, secondo le preferenze da questi espresse entro il termine su indicato.

23.8. – Nell'ipotesi in cui vi siano più aspiranti al medesimo posto messo a concorso interno, per l'assegnazione del posto si applicano, tra i magistrati che hanno compiuto il termine di sei anni di permanenza, i criteri indicati nel paragrafo 37.

23.9. - Se all'esito del concorso il magistrato, che debba essere trasferito per il raggiungimento del termine massimo di sei anni previsto dalla legge, non può essere assegnato a nessuno dei posti per i quali ha espresso preferenze, il medesimo verrà assegnato ad altro posto vacante dell'ufficio, ivi compresi quelli che dovessero rendersi disponibili a seguito dell'assegnazione alle funzioni di GIP/GUP di altri magistrati dell'ufficio, preventivamente indicati ai sensi del paragrafo 36.3.

23.10. - Qualora non vi sia o non si sia reso vacante alcun posto, il dirigente dell'ufficio dovrà comunque provvedere allo spostamento del magistrato che abbia compiuto i sei anni di permanenza nelle funzioni di GIP/GUP, operando uno scambio di posto con altro magistrato che sarà individuato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 47.

23.11. – Le disposizioni dai paragrafi da 23.6 a 23.10 si applicano esclusivamente con riguardo alle posizioni che maturano la scadenza del periodo di sei anni entro il 31 dicembre 2006. Con riguardo a coloro che maturano il periodo di permanenza seiennale successivamente al 1 gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2006 la procedura indicata dal paragrafo 23.6 deve essere avviata almeno sei mesi prima della scadenza.

Successivamente trova applicazione il paragrafo 46 della circolare, con la precisazione che la procedura per il tramutamento deve essere attivata dal dirigente dell'ufficio non appena decorsi 5 anni dalla permanenza nella sezione e che i termini previsti dai paragrafi 46.4, 46.5 e 46.6 sono ridotti di un terzo.

23.12. - La sezione del giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare può essere articolata, a seconda delle dimensioni e dell'organizzazione del tribunale, componendo o meno la sezione con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell'udienza preliminare e prevedendo, eventualmente, posizioni di reciproca supplenza.

23.13. - Nell'ipotesi in cui siano previsti ruoli separati, nella proposta tabellare dovranno essere previste forme di rotazione predeterminata.

24. - *Tribunale del riesame.*

24.1. - Le proposte tabellari devono indicare la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali (artt. 309, 10, 312 bis e 324 c.p.p.).

24.2. - Le sezioni indicate al punto 24.1 vanno dimensionate indicando espressamente il numero dei procedimenti incidentali, anche prevedendo in via ordinaria l'assegnazione congiunta in base alle tabelle infradistrettuali. I criteri organizzativi della sezione devono mirare a permettere la formazione di più collegi - facendo in modo che siano chiamati a farne parte tutti i magistrati assegnati alla sezione - nonché ad evitare possibili situazioni di incompatibilità.

24.3. - Nel rispetto della direttiva stabilita nel paragrafo che precede, le proposte tabellari debbono prevedere l'istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione g.i.p., alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di Appello.

Ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentano l'istituzione di una sezione autonoma, l'attribuzione di tali richieste a più sezioni ovvero a più collegi, dovrà avvenire secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.

24.4. - Le proposte tabellari devono indicare le modalità di predeterminazione dei collegi, secondo criteri oggettivi.

24.5. - Alle eventuali carenze di organico cui non possa sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali od ai magistrati distrettuali, può farsi fronte con provvedimenti di applicazione endodistrettuale che dovranno essere adottati nell'osservanza delle direttive fissate nel capo XIV e dei seguenti criteri:

- a) i magistrati da applicare devono essere individuati preferibilmente tra quelli addetti al settore penale e che siano in servizio presso gli uffici con più basso carico di lavoro;
- b) la scelta deve essere effettuata seguendo principi di rotazione ed evitando situazioni di incompatibilità;

Il ricorso ad applicazioni endodistrettuali ed a supplenze, secondo i criteri appena indicati, è possibile anche nel caso in cui i magistrati appartenenti ad un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità *ex art.* 34 c.p.p., allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente.

25. - *Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n. 1.*

25.1. - La proposta tabellare relativa al tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d'Appello, deve essere indicata la composizione del collegio previsto dall'art. 7, L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d'atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto.

25.2. - Al sorteggio per la costituzione di detto collegio debbono partecipare tutti i magistrati in servizio nel distretto (ivi compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza), che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica.

25.3. - Il sorteggio deve essere unico sia per i titolari che per i supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali dovrà essere scelto il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, ed ai successivi quella di supplente.

25.4. - L'ordine delle supplenze deve seguire quello delle estrazioni, e non quello dell'anzianità dei magistrati.

25.5. - In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati (titolare o supplente) componenti il collegio, si procederà alla sostituzione mediante un nuovo sorteggio, da tenersi immediatamente dopo la data di effettiva vacanza.

25.6. - Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati a comporre il collegio previsto dall'art. 7, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, dovrà essere ridotto ogni qualvolta si abbia motivo di ritenere che, in concreto, esso possa interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico.

26. - *Sezioni stralcio.*

26.1. - Sino ad esaurimento della relativa attività, la sezione stralcio è diretta da un Presidente di sezione o da un magistrato titolare di un incarico di direzione ai sensi del paragrafo 33 designati avendo riguardo esclusivamente al criterio attitudinale.

26.2. - I magistrati indicati nel comma che precede non possono essere esonerati dal lavoro giudiziario e ad essi possono essere assegnate cause di vecchio rito esclusivamente nel caso di vacanze nell'organico dei giudici aggregati, dovendo altrimenti essere destinati a trattare affari di nuovo rito.

26.3. - Le applicazioni e le supplenze dei magistrati professionali alle sezioni stralcio, con funzioni diverse da quelle di Presidente, dovranno essere evitate o proporzionalmente ridotte in tutti i casi in cui il numero di controversie affidate a tali sezioni consenta la previsione di una loro definizione, per il tramite dei soli giudici onorari aggregati, entro il termine di cui all'art. 4 L. 276/1997.

26.4. - I giudici onorari aggregati non possono far parte dei collegi chiamati a decidere sui reclami in materia cautelare, sulle istanze di ricusazione e sui provvedimenti di estinzione *ex art. 178 c.p.c.*. I reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal giudice aggregato devono essere attribuiti alla sezione del tribunale che si occupa della stessa materia e, negli uffici non organizzati in sezioni, ad un collegio del quale non può far parte il giudice aggregato.

26.5. - In caso di vacanze nell'organico dei giudici onorari aggregati, allo scopo di assicurare il funzionamento della sezioni stralcio, alla stessa possono essere assegnati, con provvedimento di variazione tabellare, anche a tempo parziale e per un periodo limitato, giudici ordinari, previo interpello, non essendo possibile stabilire congelamenti dei ruoli di udienza. Le proposte tabellari devono contenere precise indicazioni in ordine alle pendenze delle sezioni stralcio ed indicare il programma di esaurimento delle cause.

26.6. - Nella proposta di tabella del tribunale devono essere indicati i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 16 dicembre 1999 n. 479, sono stati attribuiti alle sezioni stralcio e va dato atto dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni stabilite dal comma 2 di detta norma.

26.7. - L'organizzazione del lavoro della sezione stralcio è altresì disciplinata dalle direttive contenute nelle circolari consiliari 10 giugno 1998 e 29 ottobre 1998, in quanto compatibili con la presente circolare.

26.8. – Nella proposta tabellare debbono essere stabilite, in previsione della scadenza del termine, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 4 della legge 276/1997, di funzionamento delle sezioni stralcio e dell'incarico dei giudici onorari aggregati, le modalità e i termini per la definizione degli eventuali procedimenti residui, che debbono essere conclusi con priorità, secondo le ordinarie previsioni tabellari.

27. - Sezioni distaccate.

27.1. - La fissazione del numero dei magistrati destinati alle sezioni distaccate deve tenere conto del numero dei procedimenti pendenti, della natura degli affari e dell'urgenza della loro trattazione e dell'esistenza o meno dell'esigenza di assicurare la presenza continuativa di uno o più magistrati. Sulla scorta di detti parametri e in considerazione della delimitazione degli affari trattati presso dette sezioni ex art. 48-quater O.G., le proposte tabellari devono indicare:

- a) i magistrati assegnati alla sezione distaccata in via esclusiva, a tempo pieno;
- b) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, a più sezioni staccate;
- c) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, alla sede centrale e presso una o più sezioni staccate.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), le proposte tabellari devono precisare quale sia la sede ordinaria di servizio dei magistrati ai sensi dell'art. 209-bis O.G., e quali le funzioni loro attribuite.

27.2. – Per l'assegnazione dei magistrati al settore penale nelle sezioni distaccate trova applicazione il paragrafo 35.

27.3.- Le tabelle di composizione degli uffici di tribunale dovranno tener conto dei riferimenti territoriali imposti dalla presenza delle sezioni distaccate, indicando il numero dei magistrati necessario per ciascuna sezione.

Alle proposte dovranno essere allegati opportuni prospetti statistici che, tenendo conto dei procedimenti pendenti, delle sopravvenienze, degli affari devoluti per legge in particolari materie alla sede centrale, delle sezioni stralcio esistenti e dell'organico complessivo dell'ufficio, valgano a giustificare la ripartizione dei magistrati tra sede centrale e sezioni distaccate, ed il numero di magistrati assegnati a quest'ultimo.

28. - Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.

28.1. - Per le corti di Appello le proposte tabellari devono indicare la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni ed alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal c.p.p. nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

28.2. - Alle sezioni previste dalla direttiva che precede, in applicazione dell'art. 4, d.l. n. 272/89, devono essere assegnati, ove possibile, magistrati che abbiano acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella materia, scelti tra coloro i quali abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare.

28.3. - Le sezioni disciplinate nel presente paragrafo devono trattare in via esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro non giustifichi detta attribuzione esclusiva, ad esse vanno assegnati ulteriori affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia, comprendendo in quest'ultima le separazioni ed i divorzi.

28.4. - I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali.

29. Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

29.1. – I ricorsi di cui agli articoli 3 e segg. della L. 24 marzo 2001, n. 89 debbono essere trattati, preferibilmente, presso un'unica sezione o dai medesimi collegi, che debbono essere espressamente indicati nelle proposte tabellari.

29.2. - La proposta tabellare dovrà, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

Capo IV

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni

30. - *Compiti dei presidenti di Corte di Appello e dei presidenti di tribunale.*

30.1. I Presidenti di Corte d'Appello ed i Presidenti di Tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge.

30.2. - Nelle proposte tabellari dovrà essere indicata, specificandone entità ed impegno, l'attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Corte d'Appello ed ai Presidenti di Tribunale.

30.3. - Il Presidente del tribunale, se l'ufficio è organizzato in sezioni, ha la facoltà di riservare a se stesso, oltre alla direzione di una sezione predeterminata, la presidenza di collegi. Nelle proposte tabellari dovranno essere predeterminati i collegi e le udienze della sezione che i presidenti dei tribunali intendono presiedere.

30.4 Nei tribunali organizzati in sezioni, le proposte tabellari devono altresì indicare le attività di direzione dell'ufficio riservate, ex art. 47 O.G., al Presidente del Tribunale, con la specificazione di quelle che egli intenda esercitare direttamente e di quelle in cui, invece, ritenga di farsi coadiuvare dai presidenti di sezione ai sensi dell'art. 47 quater, secondo comma O.G., con specifico incarico di coordinamento conferito ai sensi del paragrafo 32.

31. - *Presidenti di sezione di Corte di Appello.*

31.1. - L'assegnazione di più presidenti di sezione ad una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un presidente e la presenza di più presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione e alla natura e quantità della materia trattata.

31.2. - L'assegnazione allo stesso magistrato della presidenza di più sezioni può essere giustificata solo quando non sia possibile assegnare un presidente a ciascuna sezione.

32. - *Presidente di sezione del tribunale.*

32.1. - Il Presidente di sezione svolge i compiti stabiliti dall'art. 47-*quater*, O.G., e, in particolare: svolge il lavoro giudiziario; sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collabora con il Presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

32.2. - Le proposte tabellari - qualora il Tribunale sia organizzato in sezioni e anche nell'ipotesi in cui all'ufficio sia assegnato un solo presidente di sezione - debbono specificamente indicare gli incarichi di coordinamento conferiti ai presidenti di sezione, consistenti in:

- a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;
- b) nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale;
- c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

32.3. - Ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un presidente di sezione.

32.4. - Qualora al tribunale siano assegnati più presidenti di sezione, il conferimento degli incarichi di coordinamento ad uno o più di essi deve essere adeguatamente motivato con l'espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovano le attitudini e le capacità organizzative di quelli designati.

32.5. - Qualora non siano conferiti detti incarichi ai presidenti di sezione, la proposta di tabella deve comunque indicare le modalità con le quali viene realizzata la collaborazione con detti magistrati, in particolare per verificare l'andamento dei servizi all'interno di ciascuna sezione, allo scopo di accertare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, per apportare gli opportuni

correttivi interni di carattere organizzativo e per raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento del servizio.

32.6. - Il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o impedimento del Presidente del tribunale, qualora siano conferiti gli incarichi di coordinamento previsti dal paragrafo 32.2, deve essere designato tra coloro ai quali sono attribuiti detti incarichi. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.

32.7 - Non è consentito il conferimento di compiti collaborativi a magistrati che non siano titolari di incarico semidirettivo, fatta eccezione degli incarichi aventi ad oggetto la raccolta di dati per indagini statistiche al fine del costante monitoraggio dell'attività dell'ufficio, ovvero lo studio di problemi e prassi giurisprudenziali dell'ufficio. È esclusa, nei Tribunali, l'ammissibilità della nomina di magistrati con funzioni di segretari.

32.8. - La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione. Una riduzione analoga potrà essere prevista anche per i presidenti aggiunti della sezione GIP/GUP e per i coordinatori di tali sezioni in cui siano assegnati almeno altri cinque magistrati, ove ciò sia giustificato da oggettive e motivate esigenze di servizio.

32.9. - La proposta tabellare deve indicare le modalità organizzative con le quali il Presidente di sezione intende realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione e verificare l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più opportuni rimedi. Ferma restando la facoltà di identificare le modalità più opportune per realizzare detti scopi, esse dovranno comunque realizzare un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno mensile.

32.10. - La proposta tabellare dovrà altresì indicare la sezione o le sezioni della sede centrale alle quali faranno riferimento i magistrati che operano stabilmente presso le sezioni distaccate per il soddisfacimento dei fini di cui al paragrafo 32.9.

33. - *Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale.*

33.1. - Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un Presidente di sezione, l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella.

33.2. - La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo, in principalità, alle attitudini e al merito e, in via residuale, all'anzianità nel ruolo.

33.3. - Le attitudini ed il merito devono essere motivate con riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell'osservanza dei propri doveri; alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell'eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate; all'approfondimento della materia ordinamentale e dell'organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi di studio e da pubblicazioni. La motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l'altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario.

33.4. - Per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, della famiglia e delle sezioni GIP/GUP, per le esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nel comma 33.2. Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di 4 anni. A parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo.

33.5. - Il magistrato incaricato della direzione della sezione non può essere esonerato dal lavoro giudiziario e le proposte tabellari devono indicare le modalità con le quali egli intende assolvere il compito. Si applica il paragrafo 32.9.

34. - Sezioni distaccate.

34.1. - L'organizzazione del lavoro presso la sezione distaccata è curata da un magistrato ad essa assegnato, al quale va tabellarmente conferito l'incarico nell'osservanza dei criteri stabiliti nel paragrafo 33.

34.2. - Le proposte tabellari devono indicare i criteri ai quali il Presidente del tribunale si atterrà nell'adozione del provvedimento dell'art. 48-*quinquies*, secondo comma, O.G., relativamente a singoli procedimenti che va adottato successivamente all'instaurazione del procedimento, dopo avere sentito il giudice designato per la trattazione del procedimento. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato indicando: l'avvenuta audizione delle parti; le ragioni organizzative o le particolari esigenze delle parti che ne rendono opportuna l'adozione; le udienze che saranno trattate in deroga al criterio ordinario di localizzazione dell'ufficio; le misure realizzate allo scopo di evitare che il provvedimento possa determinare disfunzioni organizzative ed incidere sul regolare svolgimento dell'attività da parte del giudice incaricato della trattazione.

34.3. - Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i criteri cui i presidenti di tribunale si atterranno nell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 48 *quinquies* dell'O.G. relativamente a gruppi di procedimenti o di materie.

Esigenze di funzionalità del servizio e specificità delle materie suggeriscono di considerare come rientranti tra gruppi omogenei di procedimenti, da trattare nelle sedi principali, quelli relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari e alle funzioni di giudice tutelare

34.4. - Nelle proposte tabellari, ovvero nel corso del biennio, il Presidente del tribunale può proporre che nelle sezioni distaccate aventi sede nelle isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La proposta deve essere formulata dopo avere sentito il Consiglio dell'ordine degli avvocati e va adeguatamente motivata indicando: le ragioni che la giustificano, avuto riguardo in particolare alle modalità dei collegamenti con le isole, al numero dei procedimenti e ad ogni altra circostanza a tal fine rilevante; il tempo, eventualmente determinato per il quale è destinata ad operare la deroga. La proposta formulata nel corso del biennio, corredata della documentazione a conforto, e del parere del Consiglio giudiziario deve essere trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura per la deliberazione dell'art. 48-*quater*, terzo comma, O.G.

Capo V

Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio.

35. - Mobilità interna.

35.1. - L'organizzazione dell'ufficio deve favorire una ragionata e moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle specializzazioni, assicuri la diffusione delle competenze, la costanza dell'impegno professionale e stimoli rinnovate motivazioni dei singoli.

35.2. - I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad una sezione o ad un settore di servizio diversi da quello al quale sono assegnati, salvo che ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo 47.

35.3. - Nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni penali va tenuto presente che – salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 bis e 2 quater dell'art. 7 bis dell'Ordinamento Giudiziario come novellato dall'art. 57 della legge n. 479/99 ovvero dalla presente circolare – non devono essere assegnati:

1) allo svolgimento di funzioni monocratiche penali, ivi comprese le funzioni presso la sezione GIP/GUP:

- a) gli uditori giudiziari in occasione dell'assunzione delle funzioni,

b) i magistrati che abbiano esercitato la funzione giurisdizionale per meno di tre anni;
 2) allo svolgimento di funzioni GIP/GUP i magistrati che non abbiano svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento o funzioni di giudice dell'udienza preliminare.

35.4. – Nell'assegnazione dei magistrati trasferiti presso il Tribunale e provenienti dalla corrispondente Procura, va tenuto presente che:

- 1) prima del decorso di due anni dall'assunzione delle funzioni giudicanti, non devono essere assegnati allo svolgimento di funzioni GIP/GUP ovvero di giudice del riesame delle misure cautelari;
- 2) nei Tribunali organizzati con più sezioni penali, con ripartizione della materia tra le diverse sezioni secondo criteri di specializzazione, possono essere destinati allo svolgimento di funzioni penali qualora vengano destinati alla trattazione di materie diverse rispetto a quelle da loro trattate in via prevalente presso la locale Procura della Repubblica;
- 3) in tutte le altre ipotesi, non devono essere assegnati, prima del decorso di due anni dall'assunzione delle funzioni giudicanti, allo svolgimento di funzioni penali; qualora ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, i medesimi possono essere destinati allo svolgimento di funzioni penali collegiali.

36.- *Concorsi interni. Legittimazione*

36.1. – Negli uffici giudiziari, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra, i dirigenti debbono attenersi ai seguenti criteri:

- a) dare comunicazione dei posti da coprire a tutti i magistrati dell'ufficio ed a quelli che vi siano destinati dal Consiglio e che non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la domanda, invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze anche per posti non vacanti. Qualora nell'individuazione dei posti da coprire non sia seguito il mero criterio cronologico rispetto alla data della vacanza, il dirigente dell'ufficio, elencati i posti per i quali non si procede a concorso, indicherà le ragioni della scelta operata.
- b) Il magistrato non può essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente. Il termine deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell'ufficio decide di provvedere alla copertura del posto.

36.2. – I concorsi ordinari devono preferibilmente essere svolti a maggio, settembre e gennaio di ogni anno ed in essi debbono confluire anche i concorsi relativi ai trasferimenti ai sensi del paragrafo 46 della circolare.

36.3. - Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il dirigente dell'ufficio deve invitare tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento anche per posti diversi da quelli indicati nel bando, pur se attualmente non vacanti; in tal caso le domande potranno essere accolte limitatamente alla copertura dei posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti e non mantengono efficacia per i successivi concorsi.

36.4 - Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua volta ricoperto con l'assegnazione di altro magistrato. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi.

36.5. - I dirigenti degli uffici dovranno in ogni caso agevolare la partecipazione a corsi di formazione professionale di riconversione dei magistrati da tramutare ad altre funzioni.

37. - *Criteri di valutazione.*

37.1. - Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il dirigente dell'ufficio applicherà, nella formulazione della relativa proposta, i seguenti criteri di valutazione, opportunamente integrati fra loro ed utilizzati in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio:

a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante. Nel passaggio dalle funzioni civili a quelle penali o viceversa saranno valutate, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate - relative ad aree omogenee di riferimento - che possano risultare qualificanti in relazione al posto messo a concorso;

b) anzianità nel ruolo;

c) anzianità di servizio nell'ufficio.

37.2. - Nella valutazione delle attitudini, il dirigente dell'ufficio darà la preferenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nelle materie trattate nel posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile, in essa inclusa quella del lavoro per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, ed in materia penale, per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale.

37.3. - Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, prevarrà il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, semprechè in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.

In assenza di aspiranti in possesso del requisito su indicato, si applica il criterio previsto dal paragrafo 37.4.

37.4. - Nell'assegnazione degli altri posti, il criterio delle attitudini prevarrà sugli altri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni. A parità di requisiti attitudinali, il dirigente dell'ufficio darà la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.

37.5. - La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere sinteticamente ma adeguatamente motivata, anche con assegnazione di specifici punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri, mediante l'indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso.

38. - *Criteri di assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.*

38.1. - Per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate, il dirigente dell'ufficio deve procedere a concorso interno, dandone comunicazione a tutti i magistrati addetti all'ufficio ed a quelli allo stesso destinati con delibera consiliare, assegnando un congruo termine per proporre domanda.

38.2. - Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al trasferimento, il dirigente dell'ufficio terrà conto, in via prioritaria, dell'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia degli affari trattati, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale del magistrato.

38.3. - I criteri dell'anzianità nel ruolo e di servizio nell'ufficio verranno presi in considerazione solo qualora vi siano aspiranti parimenti qualificati in numero superiore ai posti messi a concorso ovvero nell'ipotesi in cui gli aspiranti in possesso di specifiche attitudini siano in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso.

39. - Scambio di posti.

39.1. – È possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.

39.2. - Le richieste di scambio dovranno essere comunicate a tutti i magistrati dell'ufficio con la indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni, e, qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni.

40. - Istituzione di nuove sezioni, accorpamento di sezioni.

40.1. - In caso di istituzione di una nuova sezione, anche mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti devono essere messi a concorso e tutti i magistrati addetti o destinati all'ufficio possono presentare domanda di tramutamento o assegnazione.

40.2. - Qualora la nuova sezione risulti dalle unioni di sezioni preesistenti, i magistrati di tali sezioni verranno ad essa assegnati di diritto. Nei casi in cui il numero dei magistrati ecceda il numero dei posti richiesti dalle esigenze di servizio, saranno esclusi quelli con minore anzianità di servizio nell'ufficio, senza incidenza alcuna sul computo del periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori tramutamenti.

41. - Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.

41.1. - Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire si farà fronte mediante l'istituto della supplenza.

41.2. - Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato con successo ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare; nel tempo necessario per l'espletamento della relativa procedura, può essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dai paragrafi 35.3 e 35.4.

41.3. – In caso di riassegnazione di un magistrato al medesimo ufficio a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il medesimo va destinato, fino all'espletamento del concorso per la sua assegnazione definitiva, alla destinazione tabellare di provenienza, eventualmente anche in sovrannumero rispetto all'organico della sezione. L'anzianità di servizio nell'ufficio ai sensi del paragrafo 37.1. lett. c) va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato prima del collocamento fuori ruolo.

42. – Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia.

42.1. – I magistrati dell'ufficio in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, possono richiedere al dirigente dell'ufficio di prevedere, a loro vantaggio, una organizzazione del lavoro tale da risultare compatibile con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato.

42.2. - In ogni caso, le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato.

Fermo restando che le specifiche modalità dovranno essere individuate in relazione al caso concreto, nel settore civile potrà essere prevista una riduzione del numero delle udienze o del loro orario ovvero delle assegnazioni privilegiando un maggior impegno nella stesura delle sentenze e, ove la materia lo comporti, nella trattazione della volontaria giurisdizione; nel settore penale il magistrato potrà essere inserito in processi prevedibilmente non di lunga durata, eventualmente riducendo il numero di udienze ma con una maggiore assegnazione di sentenze al medesimo; negli uffici di procura e negli uffici GIP/GUP, qualora le dimensioni organizzative lo consentano, il magistrato potrà essere esentato dai turni esterni, dai turni per gli affari urgenti, per le udienze di

convalida e per le udienze dibattimentali (ovvero dette udienze potranno essere calibrate con orari compatibili con la condizione del magistrato) con una maggiore assegnazione di affari; negli uffici di sorveglianza l'esenzione potrà riguardare i colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e gli affari di particolare urgenza.

42.3. – Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia o di salute del magistrato questi, a sua domanda, potrà essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.

42.4. – Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio su richiesta del magistrato interessato, previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

42.5. – Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va seguita la procedura prevista dal paragrafo 10.

42.6. – Le disposizioni che precedono si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge 104/1992.

43. - *Assegnazione di Presidenti di sezione.*

43.1. - Le disposizioni che precedono si applicano anche all'assegnazione dei presidenti di sezione.

44 - *Assegnazione alle sezioni distaccate.*

44.1. - Al magistrato portatore di handicap ai sensi dell'art. 21 legge n.104/1992, nonché al magistrato che assista con continuità un familiare convivente o sia affidatario di minore portatore di handicap grave o con minorazione ai sensi dell'art. 21, 2° legge 104/1992, dovrà essere accordata preferenza, nella scelta tra sede centrale e sezione distaccata.

45. - *Assegnazione di uditori giudiziari.*

45.1. – Gli uditori giudiziari, oltre a quanto previsto dal paragrafo 35.3, in occasione del conferimento delle funzioni, non possono comunque essere assegnati alle sezioni stralcio.

45.2. – Subito dopo la comunicazione relativa all'elenco delle sedi da assegnare agli uditori giudiziari, i dirigenti degli uffici interessati disporranno i concorsi interni e formuleranno le conseguenti proposte di variazione tabellare.

Fermi i limiti previsti dal paragrafo 45.1, i posti che risulteranno vacanti all'esito di tali procedure saranno destinati agli uditori giudiziari e le relative proposte di variazione tabellare – la cui efficacia resta differita alla data in cui l'uditore, completato il periodo di tirocinio c.d. mirato, prenderà possesso dell'ufficio assegnatogli – dovranno senza indugio essere comunicate al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario competente ed agli uditori interessati.

45.3. - Tali proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata alla Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari ed al Consiglio Superiore della Magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell'azione disciplinare.

46. - *Permanenza ultradecennale nel medesimo posto.*

46.1. - La permanenza del magistrato – ivi compresi coloro che svolgono le funzioni di Presidente di Sezione – nel medesimo posto tabellarmente individuato per periodi eccessivamente prolungati (comunque superiori a dieci anni, comprensivi anche degli eventuali periodi trascorsi nelle Preture precedentemente all'unificazione nelle stesse materie) è ammessa soltanto qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio provochi rilevanti disservizi, da illustrarsi specificamente nella

proposta; è esclusa in ogni caso la permanenza ultradecennale del magistrato nelle sezioni fallimentari, in quelle che si occupano della materia societaria, nelle sezioni del riesame nell'ambito dei tribunali aventi sede nel capoluogo del distretto **o della sezione distaccata di Corte di Appello**, nonché nelle sezioni distaccate.

In quest'ultimo caso, qualora siano destinati in via esclusiva alla sezione distaccata almeno quattro magistrati, è possibile la ulteriore destinazione del magistrato in situazione di ultradecennalità alla sezione medesima se venga assegnato ad un settore diverso da quello ove lo stesso ha svolto la sua attività.

Nell'ipotesi di conferimento di funzioni semidirettive nell'ambito del medesimo ufficio qualora il magistrato venga destinato, senza soluzione di continuità, alla trattazione della stessa materia precedentemente trattata, il periodo di permanenza non potrà superare un ulteriore biennio rispetto al limite decennale. La disposizione si applica a tutte le posizioni per le quali non è intervenuto, alla data di approvazione della presente circolare, un provvedimento di destinazione ad altro incarico già approvato dal Consiglio.

46.2. - Al fine di consentire la verifica del rispetto della suddetta regola, nella proposta di tabella il dirigente dell'ufficio deve indicare, accanto al nome del magistrato, il numero di anni di permanenza nel posto assegnatogli, computandosi nel periodo tutte le funzioni svolte sia come giudice, sia come Presidente di sezione.

46.3. - Qualora i magistrati con presenza ultradecennale siano più di uno per sezione, si procederà gradualmente alla sostituzione di un magistrato ogni anno, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio.

46.4 - Il magistrato in situazione di ultradecennalità deve essere invitato, non appena decorso il decennio, dal dirigente dell'ufficio ad esprimere le proprie preferenze nel termine di un anno per una nuova destinazione all'interno dell'ufficio ad altro settore o, qualora la ripartizione delle materie per il medesimo settore tra le diverse sezioni consenta la trattazione di affari di diverso tipo rispetto a quelli già precedentemente trattati, ad altra sezione.

Non appena il magistrato abbia espresso le proprie preferenze, il dirigente dell'ufficio dovrà bandire il concorso interno secondo le disposizioni di cui al par.36 per la copertura del posto o dei posti vacanti indicati dal medesimo.

Nella formulazione della proposta di assegnazione il dirigente dell'ufficio, oltre ai criteri indicati nel paragrafo 37, dovrà considerare in particolare la situazione di ultradecennalità degli aspiranti al fine di favorirne per quanto possibile la mobilità, pur nell'ambito di una valutazione complessiva dei criteri sopra indicati.

Il magistrato in situazione di ultradecennalità, che resti soccombente all'esito del concorso interno, potrà esprimere preferenze per ulteriori posti, qualora non sia decorso integralmente l'anno; in tal caso il dirigente dell'ufficio provvederà a bandire un nuovo concorso secondo i termini prima indicati.

46.5. - Il magistrato, che non abbia, nel termine concesso, espresso alcuna preferenza ovvero abbia espresso preferenza esclusivamente per posti occupati che non siano rimasti vacanti nel corso dell'anno ovvero sia rimasto soccombente in tutte le procedure di concorso cui ha partecipato, dovrà, decorso l'anno, essere destinato d'ufficio ad altro posto vacante, per il quale non vi sia alcun altro aspirante.

46.6 – Nell'ipotesi in cui l'ufficio sia a pieno organico, qualora nei successivi sei mesi allo scadere dell'anno successivo alla maturazione del limite di permanenza non abbia luogo lo scambio di posti ai sensi del paragrafo 39, il posto occupato dal magistrato in situazione di ultradecennalità verrà messo a concorso tra tutti i magistrati dell'ufficio. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente dell'ufficio procederà al trasferimento d'ufficio per la copertura del posto occupato dal magistrato in situazione di ultradecennalità

Il magistrato ultradecennale verrà destinato al posto liberato a seguito dell'assegnazione così effettuata, semprechè la nuova destinazione sia idonea ad assicurare il superamento della situazione

di permanenza ultradecennale. Diversamente il dirigente dell'ufficio provvederà a disporre i necessari trasferimenti d'ufficio.

46.7 – La procedura prevista dai paragrafi 46.4, 46.5 e 46.6 si applica, in quanto compatibile, ai trasferimenti interni all'ufficio determinati da sopraggiunte ragioni di incompatibilità ai sensi del paragrafo 48.2 e ad altri casi analoghi.

47. - Trasferimenti d'ufficio.

47.1. – Il tramutamento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui occorra coprire una sezione distaccata ovvero potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento;
- b) nel caso il cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;
- c) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno;
- d) nel caso di permanenza ultradecennale di un magistrato nel medesimo posto.
- e) nel caso in cui, all'esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile a quanto previsto dalla presente circolare per i magistrati di cui alle ipotesi regolate dai paragrafi 35.3 e 35.4.
- f) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio nell'ipotesi di cui al paragrafo 48.2.

47.2. - Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta dovrà cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale o altro, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.

47.3. - Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio.

47.4. - Nel caso di cui alla lettera d) e di tramutamenti ai sensi dell'art. 57 della legge n. 479/1999, il magistrato non può essere nuovamente destinato al posto di origine prima di tre anni.

A tale ipotesi va equiparata - con riguardo ai magistrati collocati fuori ruolo - la nuova destinazione al medesimo settore, avvenuta successivamente alla riassegnazione all'ufficio di provenienza, qualora tra la destinazione a funzioni non giudiziarie e la ridestinazione all'attività giudiziaria nelle funzioni precedentemente svolte, siano decorsi, complessivamente, almeno tre anni.

48. - Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.

48.1. - L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi, e precisando, conseguentemente, i settori nei quali è necessario non destinarli.

48.2. – Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi, relative al settore di destinazione del magistrato, il dirigente dell'ufficio deve provvedere a destinare il magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio.

Capo VI

Criteria per l'assegnazione degli affari.

49. - Precostituzione del giudice. Principi generali.

49.1. – L'articolazione dei criteri di assegnazione spetta al dirigente dell'ufficio, mentre la loro attuazione è demandata al presidente della sezione o al magistrato che la dirige ai sensi dell'art. 47 quater O.G..

Il dirigente dell'ufficio, il presidente della sezione ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici in base a criteri oggettivi e predeterminati, allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del giudice, riferibile anche al giudice persona fisica. Non sono ammissibili criteri equitativi o che dipendano nella loro attuazione dalla discrezionalità del dirigente.

49.2. - Qualora la stessa materia sia assegnata a più sezioni o, nel caso di sezione unica, a più giudici, dovranno essere indicati i criteri di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni e tra i diversi magistrati.

49.3. - I principi su esposti si applicano anche con riguardo ai criteri di distribuzione degli affari (e, in specie, di determinazione del relatore per le singole controversie) per le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

50. - Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c.

50.1. - La distribuzione degli affari tra i magistrati addetti alla sezione lavoro, atteso che essi sono tutti qualificati da omogenea professionalità, deve avvenire in base a criteri automatici, salvi i correttivi diretti ad assicurare evidenti esigenze di funzionalità (cause connesse da riunire), nonché a garantire la genuinità dell'automatismo, onde evitare sia la prevedibilità dell'assegnazione, sia la possibilità che il sistema automatico venga utilizzato in modo da consentire la scelta del giudice ad opera della parte.

51.- Assegnazione degli affari nell'Ufficio GIP/GUP

51.1.- La ripartizione del lavoro all'interno dell'ufficio deve mirare ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati.

51.2. - Nel determinare i criteri, obbiettivi e predeterminati, per l'assegnazione degli affari penali si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità. Dovranno altresì essere indicati i criteri di individuazione del sostituto in caso di astensione, ricasazione e impedimento.

51.3. - I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di GIP e di GUP siano svolte da due magistrati diversi.

52. - Assegnazione affari negli uffici minorili

52.1. - L'assegnazione degli affari negli uffici minorili è disposta, secondo criteri obbiettivi e predeterminati, in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile, sia nelle funzioni civili che in quelle penali.

52.2. - Nel rispetto di criteri oggettivi e predeterminati, gli affari civili possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici onorari, in materie che, per oggetto e caratteristiche, appaiono congrue anche con riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo magistrato .

52.3. - Il giudice onorario designato quale relatore, o quello al quale il collegio abbia delegato l'assunzione dei mezzi di prova ammessi in sede collegiale, deve far parte del collegio che definisce il procedimento.

53 - Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di sorveglianza

53.1. - L'assegnazione degli affari negli Uffici di sorveglianza pluripersonali dovrà avvenire, per i condannati detenuti, seguendo il criterio dell'istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare, combinato - in relazione alla diversa tipologia degli istituti di pena al numero complessivo dei detenuti definitivi - con altri criteri automatici. Per i condannati liberi dovranno essere previsti criteri obbiettivi e predeterminati di assegnazione che garantiscano tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo magistrato.

53.2. - L'assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza dovrà avvenire già dal momento della registrazione della istanza, secondo criteri obiettivi e predeterminati che valorizzino la funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto. Per i condannati liberi, l'adozione di criteri predeterminati dovrà tendere ad evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività monocratica.

53.3. - Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri obiettivi, anche ai componenti esperti, nelle materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.

53.4. - Al fine di consentire che l'attività del singolo magistrato, sia quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione degli elementi utili per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata funzionalità, può risultare opportuna l'adozione di moduli organizzativi che tendano alla costituzione di un ufficio del magistrato di sorveglianza, con idonea provvista di personale amministrativo di diretta collaborazione.

54. – Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione.

54.1 – Sono ammissibili deroghe ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio. Tali deroghe dovranno essere adeguatamente e specificamente motivate e dovranno essere comunicate al magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri obiettivi e predeterminati.

54.2. – Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro, il dirigente dell'ufficio dovrà indicare le ragioni di servizio che giustificano la misura, i criteri obiettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa del provvedimento medesimo.

I provvedimenti diretti al riequilibrio dei ruoli dovranno, in particolare, mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti secondo i criteri indicati nel paragrafo 3 lettera b) dei principi generali, assicurando, al contempo, la conservazione dell'attività processuale già svolta.

Va adottata la procedura prevista dal paragrafo 10.

55. - Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione

55.1.- Nelle tabelle devono essere predeterminati i criteri obiettivi di attribuzione degli affari al Presidente del Tribunale, ai Presidenti di Sezione e al Presidente Aggiunto della sezione GIP/GUP. Nello stesso modo dovrà prevedersi per i Presidenti di Sezione delle Corti d'Appello.

56. - Astensione e ricusazione. Criteri di sostituzione.

56.1. - Le proposte tabellari devono indicare i criteri che saranno seguiti per la sostituzione di magistrati astenuti o ricusati.

56.2. - I criteri del paragrafo che precede devono assicurare l'identificazione del magistrato in base a parametri oggettivi e possibilmente automatici ed il provvedimento di sostituzione deve essere congruamente motivato ed indicare specificamente le ragioni e le modalità della scelta.

57. - Criteri di priorità ex art. 227 d. lgs. 51/98

57.1. - La determinazione dei criteri di priorità indicata in via transitoria dall'art. 227 del d.lgs. 51/98 non deve interferire con i criteri predeterminati per l'assegnazione degli affari.

57.2. - Allo scopo di dare attuazione all'art. 227 d.lgs. n. 51/1998, in ogni distretto dovrà essere organizzata una conferenza degli uffici con la partecipazione dei dirigenti di tutti gli uffici giudicanti e requirenti del distretto o loro delegati, cui competerà di elaborare soluzioni organizzative ed operative dirette alla più sollecita definizione dei processi pendenti alla data di efficacia della riforma (2 giugno 1999). La conferenza, che sarà preceduta da riunioni aperte a tutti i magistrati dei singoli uffici, verrà convocata per ciascun distretto dal Presidente della Corte d'Appello, con lo scopo di armonizzare ed individuare i moduli organizzativi più idonei per la corretta attuazione dell'art. 227 nel concreto contesto di ciascuna realtà territoriale.

I verbali relativi ai lavori della conferenza dovranno essere allegati alla proposta di composizione degli uffici che i dirigenti sono tenuti a formulare in base alla presente circolare.

57.3. - Nelle proposte saranno specificate eventuali modifiche ai criteri di priorità di cui all'art. 227 D.l.vo. n. 51/98, che fossero già stati indicati nelle proposte tabellari relative al **biennio 2002/2003**.

Capo VII

Giudici onorari di tribunale

58. - *Giudici onorari di tribunale.*

58.1. – In relazione alla previsione di cui all'art.245 del D.Lgs. n.51/1998 che stabilisce che le previsioni relative ai magistrati onorari addetti al tribunale onorario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario cessano di applicarsi dalla data del 2 giugno 2004, i dirigenti degli uffici giudiziari nella proposta tabellare dovranno indicare – con riguardo al periodo successivo al 2 giugno 2004 - le modalità e i termini per la riassegnazione degli affari eventualmente trattati dai giudici onorari, nonché i criteri e le modalità per assicurare la gestione dei servizi a cui i medesimi siano assegnati in funzione collaborativa, così da consentire il pieno e regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio.

58.2. – Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 58.1, le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari di tribunale (GOT) assegnati, in funzione collaborativa, ai singoli uffici ed alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell'art. 43 bis O.G..

58.3. – La proposta tabellare può prevedere, fermo quanto stabilito dall'art. 43 bis capoverso dell'Ordinamento giudiziario, che i giudici onorari siano destinati alla trattazione delle seguenti controversie:

1) nel settore civile:

- a) le esecuzioni mobiliari;
- b) gli affari ex Pretura ancora pendenti presso i singoli uffici;
- c) l'assunzione di prove delegate;
- d) le cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'equo canone e le accessorie richieste di pagamento e restituzione di somme;
- e) la materia del condominio.

2) nel settore penale:

- a) gli affari ex Pretura ancora pendenti, semprechè si tratti di procedimenti **ricompresi tra** quelli di cui all'art. 550 cpp;

Le funzioni indicate devono essere svolte in presenza di idonee soluzioni organizzative che assicurino effettivi meccanismi di coordinamento da parte del Presidente della sezione a cui i giudici onorari sono assegnati, al fine di favorire la formazione di uniformi indirizzi giurisprudenziali.

58.4. – La proposta tabellare può prevedere la destinazione dei giudici onorari come supplenti dei giudici professionali, nei casi di assenza o impedimento del magistrato presso la sede centrale o la sezione distaccata, per i procedimenti con rito monocratico, ad eccezione delle seguenti controversie:

1) per il settore civile:

- a) i procedimenti cautelari e possessori;
- b) in materia di lavoro e previdenza;
- c) in materia societaria e fallimentare;
- d) in materia di diritto di famiglia, ivi compresi gli affari di competenza del giudice tutelare;
- e) in materia di immigrazione, con esclusione dei provvedimenti di convalida previsti dall'art. 13 comma 5° bis del D.lvo 286/1998;
- f) relativamente agli affari devoluti alle sezioni stralcio;

g) relativamente agli affari di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale.

2) per il settore penale:

- a) i procedimenti **diversi da quelli** previsti dall'art. 550 cpp;
- b) i reati in materia ambientale, urbanistica, alimenti e prevenzione degli infortuni;
- c) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare.

Fermi i limiti su evidenziati, i giudici onorari possono essere destinati in supplenza dei giudici professionali per lo svolgimento di funzioni monocratiche con riguardo ad assenze o vacanze perduranti soltanto qualora non sia possibile ricorrere alla sostituzione mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali e, in specie, alla supplenza e alla coassegnazione di magistrati, ovvero mediante l'utilizzazione dei magistrati distrettuali.

58.5. – I giudici onorari non possono essere destinati a supplire i giudici professionali nei collegi.

58.6. - L'utilizzazione di giudici onorari per la sostituzione dei giudici professionali nelle ipotesi indicate al paragrafo 58.4. n.1 lett. e) n.2 lett. a) e b), è consentita esclusivamente in casi eccezionali e semprechè non sia possibile provvedere altrimenti mediante supplenze od applicazioni ovvero anche mediante il ricorso alle tabelle infradistrettuali o ai magistrati distrettuali.

58.7. – Nelle proposte, in ogni caso, debbono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 43 bis O.G. e dalle disposizioni che precedono.

58.8. – I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno, in ogni caso, sia in sede centrale che in sede decentrata, favorire le attività dirette alla formazione professionale dei magistrati onorari.

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi.

59. - *Calendario e ruolo delle udienze*

59.1. -Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato anche con riguardo ai Giudici Onorari Aggregati.

59.2. - Nel settore civile dovranno essere indicati, tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 113, 114 disp. att. C.p.c. e 16 d.lgs. n. 273/1989 **nonché degli artt. 102, 103 e 104 R.D. 2641/1865**, per ciascun magistrato i giorni delle udienze monocratiche e i giorni delle udienze collegiali, distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la discussione delle cause e dalle udienze per le procedure in camera di consiglio.

59.3. - Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio, dovranno essere indicati, con riguardo all'art.132 disp. att. C.p.p., i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di Appello e del Presidente del Tribunale. Alla individuazione dei suddetti criteri si dovrà pervenire dopo aver sentito il procuratore della Repubblica, il Dirigente dell'Ufficio G.I.P., il Dirigente della cancelleria ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, anche al fine di garantire le esigenze di continuità di cui al paragrafo 67.1.

59.4. - Nella fissazione delle udienze penali deve essere assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata.

59.5. - I dirigenti degli uffici devono sorvegliare circa il rispetto dell'orario e dello scaglionamento degli orari per i singoli processi.

59.6. – In ogni distretto le proposte tabellari negli uffici giudicanti e le proposte organizzative delle procure, sia in primo che in secondo grado, dovranno contenere l'indicazione di almeno 4 giorni liberi di udienza per ogni anno, da destinare alle esigenze della formazione decentrata. L'individuazione di tali giorni dovrà essere determinato dai Presidenti delle Corti e dai Procuratori Generali di concerto ai referenti per la formazione distrettuali.

60. - Criteri di composizione dei collegi.

60.1. - I criteri di composizione dei collegi devono essere predeterminati anche all'interno della medesima sezione.

60.2. - Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato più elevato in qualifica o al più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.

60.3. - Qualora i presidenti di Corte, ovvero di tribunale, oppure i presidenti di sezione di tribunale dirigano più sezioni, devono essere predeterminati i collegi e le udienze che i presidenti intendono presiedere.

60.4. - Nei casi in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio non organizzato in sezioni, ovvero ad una sezione penale, sia superiore a quello necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze deve indicare anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza o, comunque, i criteri di formazione di questi collegi, in modo che risulti soddisfatta l'esigenza della precostituzione del collegio. In detti casi deve essere assicurata la periodica reiterazione dei collegi, in modo da agevolare la fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata.

61. - Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie.

61.1. - Il principio di precostituzione dei collegi riguarda anche l'indicazione dei componenti privati degli uffici minorili, degli esperti dei tribunali di sorveglianza, di quelli delle sezioni agrarie e, quindi, le proposte tabellari devono prevedere le eventuali sostituzioni sulla base di criteri generali ed obiettivi.

61.2. - Le proposte tabellari devono indicare, con riferimento al calendario delle udienze, anche per il periodo feriale, i sostituti previsti per ciascuna udienza ed il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano.

61.3. - Per i tribunali per i minorenni le proposte tabellari devono indicare i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare (art.50-bis, secondo comma, r.d. n.12 del 1941, aggiunto dall'art.14 d.P.R. n.449 del 1988), oltre che delle udienze dibattimentali penali, delle udienze di opposizione allo stato d'adottabilità e delle udienze civili.

61.4. - Per i tribunali di sorveglianza, fermo il potere del Presidente del tribunale di sorveglianza di disporre le supplenze nell'ambito dei vari uffici del distretto nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio, a norma dell'art.70-bis lett. c), legge n.354 del 1975, i presidenti delle corti di Appello daranno corso alle richieste di supplenza "esterna" formulate ai sensi dell'art.70-bis lett. d) della stessa legge ogni qualvolta la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione ovvero dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza.

61.5. - Nella formazione dei collegi del tribunale di sorveglianza, si dovrà prevedere la presenza nel collegio del magistrato cui l'affare è stato assegnato, per l'attività monocratica o per l'attività istruttoria.

62. - Collegi bis per le corti di assise e per le corti di assise di Appello.

62.1. - Le proposte tabellari devono indicare, per le corti di assise e per le corti di assise di Appello, i criteri generali che consigliano la istituzione dei cc.dd. collegi *bis*, ai sensi dell'art. 10, legge 28 luglio 1989, n. 273.

62.2. - La formazione dei collegi bis deve essere specificamente motivata con riferimento ai criteri indicati nel comma che precede, ovvero alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga.

62.3. - Le proposte tabellari devono indicare i nominativi di due magistrati da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti a norma dell'art. 10 legge 28 luglio 1989 n. 273, precisando i criteri della scelta. In mancanza

dell'indicazione dei nominativi, vanno specificati i criteri di designazione dei magistrati che presteranno servizio a norma del citato art. 10. In linea generale, salvo casi particolari, è possibile designare come aggiunto un unico magistrato.

Capo IX

Organizzazione degli uffici del pubblico ministero

63. - Procedimento di approvazione dei criteri di organizzazione degli uffici requirenti.

63.1. - Negli uffici del pubblico ministero il Procuratore della Repubblica redige i criteri di organizzazione dell'ufficio in conformità delle direttive della presente circolare prevedendo l'assegnazione dei procedimenti ai magistrati, ai gruppi di lavoro e, all'interno dei gruppi, ai singoli magistrati.

63.2. - Entro il 27 marzo 2004 provvederà a depositare i criteri di organizzazione presso la segreteria dell'ufficio, dandone comunicazione a tutti i magistrati ad esso assegnati. Identica procedura verrà seguita per le ulteriori modifiche sempre riguardanti criteri generali.

63.3. - I criteri devono essere corredati da prospetti riepilogativi dell'organico dell'ufficio, indicando separatamente i magistrati per i quali alla data della sua stesura sia stato disposto con delibera pubblicata sul bollettino, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio, le statistiche dell'ufficio, specificando le eventuali vacanze ed i dati relativi all'attività svolta con riferimento all'esito dei procedimenti.

63.4. - I magistrati dell'ufficio, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 63.2, possono depositare osservazioni scritte e suggerimenti. Il dirigente dell'ufficio, scaduto il termine per le osservazioni, trasmette i criteri, le osservazioni eventualmente presentate e le proprie controdeduzioni al Consiglio giudiziario, che deve rendere parere motivato su detti criteri ai sensi dei paragrafi 8.2. e 8.3, disponendo all'esito ed entro il 15 maggio 2004 la trasmissione di tutti gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura. Contestualmente dovrà essere comunicato al Consiglio – mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo - l'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dei dati.

63.5. - Qualora il programma organizzativo si limiti a riprodurre integralmente la precedente formulazione come deliberata favorevolmente dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero siano state effettuate modifiche o variazioni nei limiti di cui al paragrafo 13.1, il Procuratore della Repubblica disporrà, entro il 31 gennaio 2004, la trasmissione dei criteri di organizzazione al Consiglio Giudiziario per il parere sulla conformità degli stessi, provvedendo, contestualmente, al deposito di copia dei criteri presso la segreteria dell'ufficio con comunicazione a tutti i magistrati, i quali possono presentare le loro osservazioni, per iscritto ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario entro 7 giorni dalla comunicazione.

Nel caso in cui non vengano presentate osservazioni, i criteri di organizzazione e il parere del Consiglio Giudiziario dovranno essere inseriti nel programma informatico Valeri@ entro e non oltre il 28 febbraio 2004.

Diversamente il Consiglio Giudiziario esprimerà motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate dai magistrati; in caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio Giudiziario devono risultare le ragioni delle diverse conclusioni.

Si applica il paragrafo 9.

L'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dati dovrà essere comunicato al Consiglio mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo

63.6. - I criteri redatti dal dirigente dell'ufficio diventano efficaci con l'approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

63.7. – Per l'organizzazione del lavoro durante il periodo feriale si applica il paragrafo 12. I prospetti debbono essere redatti dai dirigenti delle procure e, esaurita la procedura tabellare, vengono trasmessi dal Presidente della Corte d'Appello.

64. - Gruppi di lavoro. Specializzazione.

64.1. - L'organizzazione del lavoro deve essere ispirata dal criterio della specializzazione, temperato dalla rotazione periodica dei sostituti, in modo da garantire l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'ufficio.

64.2. - Negli uffici di maggiori dimensioni deve essere privilegiata la costituzione di gruppi di lavoro specializzati per la trattazione di materie che richiedano particolari tecniche di indagine e/o la conoscenza di settori specialistici ovvero la specificità del rito, fornendo di ciò adeguata motivazione anche al fine di valutare i vantaggi derivanti dalle scelte operate.

64.3. - Il dirigente dell'ufficio designa per il coordinamento del gruppo di lavoro un procuratore aggiunto ovvero uno dei sostituti ad esso assegnati, allo scopo di assicurare lo scambio di esperienze e favorire l'omogeneità degli indirizzi. La scelta del coordinatore deve essere motivata con riferimento ai criteri delle attitudini, desunti da elementi oggettivi, dell'anzianità nel ruolo e dell'anzianità di servizio presso l'ufficio. La composizione di detti gruppi o specializzazioni, anche individuali, con l'indicazione della ripartizione interna del lavoro deve essere specificata nei criteri di organizzazione.

64.4. - Negli uffici di minori dimensioni, nell'impossibilità di costituire gruppi di lavoro, deve essere favorita la specializzazione in capo a singoli magistrati.

64.5. - L'assegnazione ai gruppi deve avvenire con provvedimento motivato del dirigente dell'ufficio, previo interpello di tutti i sostituti. Il procuratore della Repubblica, procede alla scelta dei magistrati nell'osservanza dei seguenti criteri: valutazione delle attitudini desunte dalla pregressa attività svolta e da ogni elemento utile, purché oggettivo e verificabile; valutazione dell'anzianità nel ruolo; valutazione dell'anzianità di servizio nell'ufficio. Il provvedimento del dirigente dell'ufficio deve essere specificamente motivato, con l'indicazione delle ragioni della scelta e delle particolari ragioni che, eventualmente, non consigliano la assegnazione di un sostituto che abbia proposto espressa domanda di destinazione al gruppo di lavoro.

64.6. - I criteri di organizzazione del lavoro devono precisare se siano istituiti turni per determinati servizi fra tutti o fra alcuni soltanto dei magistrati addetti all'ufficio, se e quali vantaggi o inconvenienti derivino dall'adozione dello schema organizzativo proposto.

64.7. - Nel programma organizzativo il procuratore della Repubblica potrà prevedere forme di rotazione nella distribuzione degli affari per materia così evitare permanenza nelle funzioni specializzate per periodi eccessivamente prolungati.

65. - Criteri di assegnazione degli affari.

65.1. - I criteri di organizzazione del lavoro devono precisare anche quelli predeterminati di assegnazione degli affari, ivi compresi quelli che il Procuratore intende riservare a sé stesso.

65.2. - L'assegnazione degli affari rientra nella responsabilità del dirigente dell'ufficio, ma non possono ritenersi ammissibili parametri genericamente equitativi o che realizzano una discrezionalità incontrollata del dirigente.

65.3. - I criteri di assegnazione degli affari sono derogabili in presenza di esigenze di servizio ovvero in considerazione della specifica professionalità richiesta dalla trattazione di singoli affari. In entrambi i casi la deroga deve essere adeguatamente motivata, con indicazione espressa delle ragioni che la giustificano. Dovranno essere del pari adeguatamente motivati i provvedimenti con i quali il Procuratore della Repubblica assegni a se stesso singoli affari al di fuori dei casi previsti nel paragrafo 65.1.

65.4. - In ipotesi di coassegnazione non potrà essere escluso il magistrato designabile in base al programma di organizzazione.

65.5. - Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro, il dirigente dell'ufficio dovrà indicare le ragioni di servizio che giustificano la misura, i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa del provvedimento medesimo.

I provvedimenti diretti al riequilibrio dei ruoli dovranno, in particolare, mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti più risalenti, assicurando, al contempo, la conservazione dell'attività processuale già svolta.

Va adottata la procedura prevista dal paragrafo 63.5.

65.6 - I procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., devono essere assegnati a magistrati della D.D.A., salvo casi eccezionali che vanno motivati ai sensi dell'art. 70-bis, terzo comma, O.G. e salvo quanto previsto dal paragrafo 77; il relativo ordine di servizio è comunicato ai magistrati addetti alla direzione e al Consiglio Superiore della Magistratura.

66. - Procuratori Aggiunti.

66.1. - Gli aggiunti svolgono le seguenti funzioni:

- trattano i procedimenti loro assegnati dal procuratore;
- coordinano la sezione loro affidata e sono responsabili davanti al Procuratore dell'attività dei singoli sostituti;
- designano i magistrati che all'interno della sezione debbono occuparsi del procedimento secondo i criteri di organizzazione dell'ufficio;
- riferiscono al Procuratore sui procedimenti per i quali è previsto che i singoli sostituti informino l'aggiunto;
- informano il Procuratore degli affari amministrativi afferenti il gruppo da loro diretto;
- procedono alle coassegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte della loro sezione e informano il Procuratore della necessità di coassegnazione con magistrati di altre sezioni;
- assicurano un'uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dai giudici, nella conduzione delle indagini predisponendo dei protocolli di indagine per categorie di procedimenti, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati della sezione loro affidata.

66.2. - La proposta organizzativa deve indicare il lavoro giudiziario cui i procuratori aggiunti devono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nel complesso non inferiore alla misura della metà degli affari assegnati agli altri sostituti del gruppo da loro coordinato.

67. - Continuità nella designazione del sostituto.

67.1. - La necessità di assicurare la continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati per tutte le fasi del medesimo grado richiede che intervengano tra Procuratore della Repubblica, Presidente della sezione g.i.p. o magistrato incaricato della direzione della medesima e Presidente del Tribunale i necessari accordi, allo scopo di permettere l'adozione di moduli organizzativi che rendano possibile in linea tendenziale la partecipazione all'udienza del magistrato che ha diretto l'indagine. La realizzazione di siffatto sistema può avvenire attraverso le riunioni trimestrali previste dall'art. 15 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale.

67.2. - Nel corso delle indagini preliminari la sostituzione del magistrato designato deve essere adeguatamente motivata con riferimento ad esigenze oggettive e verificabili. Qualora la sostituzione non sia stata richiesta o condivisa dal sostituto designato, il provvedimento di sostituzione, corredato delle osservazioni dei magistrati interessati e del parere del Consiglio giudiziario, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.

68. - Comunicazione dei provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione e sostituzione del P.M.

68.1. - I provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione sono immediatamente esecutivi.

68.2. - I provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione, sono adottati nell'osservanza della procedura stabilita al paragrafo 63.5.

68.3. - I provvedimenti di avocazione e/o di sostituzione del magistrato designato per le indagini preliminari e per l'udienza, qualora la sostituzione sia stata richiesta ovvero condivisa dal sostituto designato, devono essere raggruppati per ufficio e trasmessi ogni tre mesi al Consiglio Superiore della Magistratura.

69. - *Vice procuratori onorari.*

69.1. - I criteri di organizzazione devono indicare anche i vice procuratori onorari presenti alla data del 2 gennaio 2004.

69.2 - Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 58.1., i criteri di organizzazione devono indicare le modalità di attribuzione ai vice procuratori onorari dei compiti che ad essi verranno affidati, anche con riferimento all'eventuale inserimento in gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dal paragrafo 64.2 con riferimento alle indagini per reati di competenza del giudice di pace, nell'osservanza delle norme di ordinamento giudiziario.

69.3. - I criteri di organizzazione, anche allo scopo di identificare l'ambito di applicazione dell'incompatibilità ai sensi dell'art. 71 bis e dell'art. 42-quater, O.G., per i vice procuratori che esercitano la funzione forense, devono espressamente indicare se questi eserciteranno le funzioni esclusivamente presso la sede principale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso gli uffici del giudice di pace.

Capo X

Direzioni Distrettuali Antimafia.

70. - Disciplina della Direzione Distrettuale Antimafia.

70.1. - La Direzione distrettuale antimafia resta disciplinata dall'art. 70 bis dell'Ordinamento Giudiziario e dalle disposizioni della presente circolare.

71. - *Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia.*

71.1. - *La direzione distrettuale antimafia è costituita nell'ambito della procura della Repubblica presso il tribunale delle città capoluogo del distretto;*

71.2 - Il numero dei sostituti chiamati a farne parte è, di regola, determinato in un quarto dei sostituti in organico presso la procura indicata al paragrafo 71.1, salvo motivata deroga in aumento o in diminuzione rispetto al numero dianzi indicato;

71.3. - Negli uffici di Procura della Repubblica ove sussiste l'esigenza di articolare la Direzione distrettuale antimafia in unità di lavoro in relazione *a particolari esigenze di contrasto alla criminalità organizzata*, possono far parte della Direzione stessa, qualora il Procuratore della Repubblica *trattenga a sé le funzioni di cui all'art. 70 bis, comma 2° O.G.*, anche un numero di procuratori aggiunti adeguato a fronteggiare le ricordate esigenze organizzative e processuali *con le attribuzioni fissate al paragrafo 75 della presente circolare;*

71.4 - Della direzione distrettuale antimafia possono fare parte soltanto i sostituti addetti alla procura indicata sub a) che abbiano la qualifica almeno di magistrato di tribunale;

71.5 - I magistrati addetti alla DDA non possono essere destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione Distrettuale salvo comprovate e motivate esigenze di servizio dell'ufficio di procura.

72. - *Criteri per la designazione dei magistrati*

72.1. - Nell'effettuare le designazioni si tiene conto delle "specifiche attitudini" e delle "esperienze professionali" dei magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, nonché degli altri magistrati dell'ufficio.

Per "esperienze professionali" si intendono tutte quelle risultanti dai pareri dei Consigli Giudiziari, dai rapporti dei dirigenti gli uffici redatti in occasione delle progressioni in carriera, da fatti specifici direttamente conosciuti dal procuratore della Repubblica, da provvedimenti del Consiglio

Superiore, dalle schede di autorelazione dalle quali si desuma la capacità professionale, la laboriosità, l'impegno e la tempestività nell'espletamento del lavoro, la libertà da condizionamenti o da vincoli che possano limitare l'imparzialità dell'attività giudiziaria, la capacità di direzione della polizia giudiziaria; particolare valore ha il positivo precedente esercizio delle funzioni penali.

Con l'espressione "specifiche attitudini" si intende la particolare idoneità ad assolvere agli specifici compiti di sostituto procuratore distrettuale antimafia desunta dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero per un congruo periodo di tempo, di procedimenti penali relativi a reati concernenti la criminalità organizzata ovvero a materie analoghe nonché dall'eventuale attività svolta in precedenza quale componente della Direzione distrettuale.

72.2. - Per la designazione dei procuratori aggiunti si ha riguardo, in particolare, all'esperienza precedentemente maturata come componente della Direzione nazionale antimafia ovvero della Direzione distrettuale dell'attuale o di diverso ufficio giudiziario.

Si tiene conto altresì:

a) della partecipazione ai corsi concernenti le tecniche di indagine e – per i procuratori aggiunti – concernenti le attività di direzione, gestiti dal C.S.M.;

b) delle relazioni e attività didattiche svolte in incontri di studio centrali e decentrati del C.S.M., pubblicazioni e lavori scientificamente rilevanti in materia di criminalità organizzata, tecniche investigative e strumenti di indagine;

c) della capacità ad operare in gruppi di lavoro;

d) della gestione informatizzata di dati processuali;

e) delle esperienze di rapporti con autorità giudiziarie ed investigative straniere;

f) della trattazione come giudice di processi o procedimenti in materia di criminalità organizzata;

g) *di ogni altro dato dal quale sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta.*

72.3 - Il provvedimento di designazione adottato dal procuratore della Repubblica indicherà in motivazione i criteri seguiti nell'effettuazione della scelta e la valutazione comparativa tra i candidati.

72.4. - Nel caso le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari il procuratore procederà di ufficio e, tenuto conto dei parametri sopra indicati, sceglierà tra gli altri magistrati addetti all'ufficio.

72.5. - L'incarico conferito non è rinunciabile, salve situazioni straordinarie.

73. - *Procedimento*

73.1. - Il Procuratore della Repubblica prima di procedere alle designazioni invita i *sostituti procuratori* addetti all'ufficio a manifestare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico. Analoga procedura viene seguita per la designazione dei procuratori aggiunti.

73.2. - Il Procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di designazione, acquisisce il parere del procuratore nazionale antimafia e nel frattempo provvede a comunicare il decreto ai magistrati dell'ufficio.

73.3. - I magistrati dichiaratisi disponibili e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli esclusi, in caso di designazione di ufficio, possono proporre le loro osservazioni al Procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 73.2, che qualora non accolga le trasmette al C.S.M.;

73.4. - Il C.S.M. controlla la regolarità del provvedimento anche con riferimento ai criteri indicati al paragrafo 72 e, tenuto conto delle osservazioni, eventualmente, lo approva;

73.5. - Il decreto di designazione è immediatamente efficace, salva la non approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

73.6. - In caso di mancata approvazione il Consiglio restituisce il decreto di designazione con i verbali della commissione competente e del plenum al Procuratore della Repubblica invitandolo a compiere una nuova valutazione.

73.7. - I decreti con i quali vengono disposte variazioni nella composizione numerica della Direzione distrettuale antimafia e dei procuratori aggiunti inseriti in DDA devono essere trasmessi, prima dell'inoltro al C.S.M., al Consiglio Giudiziario per la formulazione del parere.

74. - Attività di direzione e coordinamento

74.1. - Il Procuratore distrettuale è preposto all'attività di direzione e coordinamento della direzione distrettuale antimafia. Egli conserva tali attribuzioni anche nel caso in cui la Direzione distrettuale sia articolata in più unità di lavoro e cura che sia assicurata l'effettività degli obblighi previsti dal comma 2° dell'art. 70 bis O.G.;

74.2. - Il Procuratore può delegare l'attività di direzione e di coordinamento ad un procuratore aggiunto o, per motivare particolari esigenze, ad altro magistrato dell'ufficio; la delega non può essere limitata quanto all'oggetto.

74.3. - Quando ci siano in organico più Procuratori aggiunti il Procuratore per scegliere il Procuratore aggiunto delegato adotta i criteri indicati ai paragrafi 72 e 73.

75. - Compiti dei procuratori aggiunti designati a far parte della Direzione distrettuale antimafia

75.1. - I Procuratori aggiunti designati a far parte della Direzione distrettuale antimafia sono titolari dei procedimenti penali loro assegnati dal Procuratore distrettuale e svolgono altresì funzioni di collaborazione con quest'ultimo, ai fini della direzione e del coordinamento delle indagini nelle unità di lavoro in cui è articolata la DDA. In particolare, nello svolgimento delle funzioni di collaborazione predette, essi potranno:

- verificare la puntuale esecuzione, nell'ambito dell'unità nella quale sono inseriti, delle direttive impartite dal Procuratore distrettuale per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria, nonché la completezza e la tempestività dell'informazione reciproca sull'andamento delle indagini tra i magistrati addetti alla D.D.A., provvedendo, a tal fine, a segnalare al procuratore distrettuale eventuali disfunzioni e inconvenienti per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- designare i magistrati che, all'interno dell'unità nella quale sono inseriti, debbono occuparsi del procedimento secondo i criteri di organizzazione dell'ufficio;
- procedere alle coassegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte della loro unità e informare il Procuratore distrettuale della necessità di coassegnazione con altri magistrati;
- riferire al Procuratore distrettuale sui procedimenti per i quali è previsto che i singoli sostituti informino l'aggiunto anche al fine di proporre l'apertura di nuovi procedimenti e di nuovi filoni di indagine;
- assicurare un'uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dai giudici e nella conduzione delle indagini, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati dell'unità nella quale sono inseriti.

76. - Durata dell'incarico

76.1. - La designazione del magistrato addetto alla Direzione Distrettuale Antimafia è effettuata per due anni e può essere rinnovata per altri *due* bienni.

76.2. - Nel corso del biennio il magistrato è legittimato, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 194 O.G., a chiedere il trasferimento ad altro ufficio giudiziario.

76.3. - Nel corso del biennio il magistrato non può chiedere di essere assegnato ad altro incarico nell'ambito dell'ufficio di procura;

76.4. - Dopo tre designazioni biennali il magistrato, salve imprescindibili e motivate esigenze connesse alla complessità dei procedimenti trattati o altri motivi di particolare rilevanza, è destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene. In nessun caso è consentito destinare contemporaneamente ad altri settori più di un terzo dei magistrati addetti alla Direzione Distrettuale Antimafia. Ferma la possibilità di designazione prevista dall'art. 51, comma 3 ter c.p.p., qualora per più di un terzo dei componenti della Direzione Distrettuale Antimafia scadano tre bienni di

designazione, il Procuratore Distrettuale Antimafia o il suo delegato provvederà, con atto motivato, ad individuare i magistrati, per i quali sia necessario procedere ad ulteriore designazione biennale, non ulteriormente rinnovabile.

76.5. - Il magistrato che al completamento del quarto biennio di designazione viene destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene: a) viene di regola designato per le udienze innanzi al giudice delle indagini preliminari, innanzi al tribunale del riesame, innanzi al giudice dell'udienza preliminare, innanzi al giudice del dibattimento e, nell'ipotesi di cui all'art. 570, comma 3, cpp, innanzi al giudice di appello nei procedimenti; b) può continuare ad espletare, quale p.m. munito di nuova codelega e fino al completamento ed in ogni caso entro il termine massimo di un anno, attività di direzione delle indagini in corso riconosciute dal Procuratore distrettuale di particolare urgenza e rilevanza per le quali sia stato designato da almeno sei mesi".

76.6. - Il procuratore aggiunto o il sostituto procuratore destinati alla D.D.A. per i quali è trascorso il termine di permanenza massima non possono essere nuovamente assegnati alla D.D.A. prima del decorso del termine di tre anni e sempre che durante tale periodo, a seguito della loro dichiarata disponibilità, non siano destinatari di nuove coassegnazioni di procedimenti di cui all'art. 51 c.3 bis c.p.p.; a tale proposito non vanno tuttavia considerate le coassegnazioni effettuate al magistrato dal procuratore distrettuale in via eccezionale e per irrinunciabili esigenze dell'ufficio.

Fermo restando quanto previsto dal capoverso che precede, se la destinazione ad altro incarico dello stesso ufficio abbia avuto una durata superiore ai tre anni la nuova destinazione alla direzione distrettuale antimafia è disciplinata, quanto alla durata, come una prima destinazione; se, invece, la destinazione ad altro incarico dello stesso ufficio abbia avuto una durata inferiore al triennio, ai fini del computo del periodo massimo di permanenza, si tiene conto anche della prima destinazione, sommando al precedente il nuovo periodo. Analoga disciplina va seguita nel caso di collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo al posto di provenienza.

76.7. - Il termine di cui al **primo periodo del** paragrafo che precede decorre dal 1° gennaio 2004 per i magistrati che a tale data risultino coassegnati di procedimenti a seguito di loro dichiarata disponibilità.

76.8. - Per i Procuratori aggiunti destinati a comporre la Direzione distrettuale antimafia, ai fini del computo del periodo massimo di permanenza, si tiene anche conto del periodo di permanenza presso la medesima direzione in qualità di sostituto, salva l'ipotesi di cui al paragrafo 76.6;

76.9. - Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche al caso di delega di cui al paragrafo 74.

77. - Assegnazione degli affari

77.1. - I procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51 comma 3 bis del c.p.p. debbono essere assegnati a magistrati della direzione distrettuale, salvo casi eccezionali che vanno motivati; il relativo ordine di servizio è comunicato ai magistrati addetti alla direzione ed al C.S.M.

77.2. - Le coassegnazioni di procedimenti a sostituti del medesimo ufficio non facenti parte della Direzione distrettuale devono avere riguardo ai collegamenti investigativi o processuali esistenti fra i procedimenti interessati, tenendo conto delle specifiche professionalità necessarie alla trattazione dei medesimi, nonché dell'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro.

Capo XI

Funzioni particolari.

78. - Referente informatico.

78.1. - La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente informatico, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. L'esonero deve tener conto dell'ampiezza del

distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro, oppure nell'esenzione da specifiche attività.

Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

78.2. - La proposta tabellare deve precisare se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta, allo scopo di sollecitare i necessari interventi da parte del Ministero della giustizia.

78.3. - Il referente informatico, sentiti i dirigenti degli uffici, designa i magistrati di riferimento, allo scopo di conoscere le specifiche esigenze di ciascun ufficio e di realizzare il miglior utilizzo degli strumenti informatici. I magistrati di riferimento devono essere indicati nelle tabelle.

79. - Referente per la formazione.

79.1. - La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la formazione, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata dalla circolare 20 marzo 2002.

79.2. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

79.3. - La proposta tabellare deve precisare se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta, allo scopo di sollecitare i necessari interventi da parte del Ministero della giustizia.

80. - Componenti del Comitato Scientifico.

80.1. - La proposta tabellare deve indicare, per i magistrati che siano stati designati dal Consiglio quale Componenti del Comitato Scientifico, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata dalla circolare 20 marzo 2002.

80.2. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Nella determinazione delle modalità dell'esonero, il dirigente deve tenere conto delle necessità per il magistrato di svolgere i suoi compiti fuori dall'ufficio.

81. - Componenti dei Consigli Giudiziari.

81.1. - La proposta tabellare deve altresì indicare i magistrati nominati al Consiglio Giudiziario quali componenti effettivi o supplenti, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata dalla circolare del 14 marzo 2002

81.2. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

82. - Commissari agli usi civici.

82.1. - Le proposte tabellari devono indicare i Commissari agli Usi Civici e gli eventuali Commissari Aggiunti.

82.2. - Il Commissario titolare assegna gli affari ai Commissari aggiunti eventualmente designati secondo criteri predeterminati.

82.3. - I Commissari agli usi civici possono essere parzialmente esonerati dall'attività giudiziaria, in misura non superiore all'80%, da quantificare in almeno il 10% ogni 80 cause assegnate.

82.4. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Capo XII

Corte di Cassazione

83. - *Formazione della tabella.*

83.1. - In applicazione dell'art. 7 bis, comma 3 O.G., la disciplina tabellare si applica alla Corte di Cassazione, fatti salvi gli adattamenti conseguenti alla peculiarità delle funzioni di nomofilachia.

83.2. - Il primo Presidente della Corte di Cassazione propone al Consiglio Superiore della Magistratura la proposta tabellare, formulata tenendo conto delle direttive della presente circolare, in particolare, di quelle del paragrafo 5, che permettono di tenere conto dell'apporto collaborativo del Presidente aggiunto, dei Presidenti di sezione, dei consiglieri e del Gruppo Consultivo.

83.3. - Nella proposta dovranno essere indicate le modalità con cui i Presidenti di Sezione assicurano l'uniformità di indirizzo all'interno della sezione.

83.4. - Nella proposta tabellare dovrà essere altresì indicata la composizione dell'Ufficio del massimario e del ruolo, con la specificazione dei compiti assegnati ai magistrati che ne fanno parte.

83.5. - La proposta tabellare dovrà indicare le procedure di elezione e i provvedimenti di costituzione del Gruppo Consultivo.

83.6. - La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale dovrà pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ogni anno.

84. - *Costituzione dei collegi.*

84.1. - La proposta tabellare deve indicare:

- a) i criteri di composizione dei collegi all'interno di ciascuna sezione; nel caso in cui la presidenza dei collegi non possa essere affidata a un presidente di sezione il criterio da seguire è che i collegi siano composti in modo che la presidenza sia attribuita al consigliere più anziano che abbia maturato almeno due anni di anzianità nell'ufficio;
- b) le ragioni dell'eventuale deroga dei criteri sub a), da effettuare almeno tre mesi prima della sua attuazione;
- c) i criteri per designazione del sostituto, in caso di astensione, ricusazione o impedimento del Presidente di sezione ovvero di un consigliere.

85. - *Assegnazione degli affari alle sezioni.*

85.1. - La proposta tabellare deve indicare le materie assegnate alle diverse sezioni, specificando la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 3, sesto comma, della l. n. 89/2001 e la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 610, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della l. 26 marzo 2001, n. 128.

85.2. - La proposta tabellare deve indicare il criterio di ripartizione degli affari relativi ad una stessa materia assegnata a più sezioni.

86. - *Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori.*

86.1. - La ripartizione degli affari all'interno della sezione, tra i diversi collegi e, successivamente, la designazione del relatore deve avvenire secondo criteri predeterminati, che devono essere indicati nella proposta tabellare.

86.2. - I criteri devono contemplare la possibilità di raggruppare, nella stessa udienza, affari che implicino la soluzione di questioni omogenee.

86.3. - Va escluso che la medesima materia possa essere trattata, in via esclusiva, da un unico consigliere.

86.4. - La deroga dei criteri è possibile esclusivamente per motivate esigenze di servizio, tra esse comprese quelle derivanti dalla necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tenere conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza - che vanno espressamente indicate - di determinati magistrati.

87. - *Assegnazione degli affari penali.*

87.1. - Nell'assegnazione degli affari penali, per i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell'ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell'ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.

87.2. - I criteri di assegnazione degli affari devono prevedere meccanismi di attribuzione ad un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo.

88. - *Sezioni Unite.*

88.1 - Le direttive fissate nei paragrafi precedenti si applicano alle Sezioni Unite, in quanto compatibili con le peculiari funzioni di questo organo.

88.2. - Allo scopo di assicurare la presenza, nei collegi, di consiglieri di tutte le sezioni, ma anche di permettere la costante presenza di taluni consiglieri e la designazione di relatori particolarmente esperti in determinate questioni, sono possibili deroghe alle direttive indicate nel paragrafo 78 che precede, indicando i criteri che le giustificano.

88.3. - L'assegnazione e il rinnovo dei consiglieri alle Sezioni Unite resta regolato dai decreti del 4.3.1999 e del 19.6.1999 del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Capo XIII

Criteri organizzativi della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

89. - *Criteri organizzativi della procura Generale presso la Corte di Cassazione.*

89.1. - In applicazione degli artt. 2 e 7-ter, terzo comma, O.G. il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione propone al Consiglio Superiore della Magistratura i criteri generali di organizzazione dell'Ufficio, avvalendosi dell'apporto collaborativo dei magistrati della Procura Generale e del Gruppo consultivo presso la Corte di Cassazione.

89.2. - Nella proposta organizzativa dell'Ufficio dovranno essere indicati anche i criteri per la distribuzione degli affari tra i singoli magistrati, e, in particolare, i criteri relativi all'assegnazione dei procedimenti in materia disciplinare.

89.3. - L'eventuale revoca del provvedimento di assegnazione - provvedimento che comporta la piena autonomia del singolo sostituto nella trattazione del relativo procedimento - dovrà essere specificamente motivato.

90. - *Procedimento*

90.1. - I criteri di organizzazione saranno depositati presso la segreteria della Procura Generale entro il 27 marzo 2004 con avviso ai magistrati dell'Ufficio i quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, possono depositare osservazioni e suggerimenti. Il Procuratore Generale, scaduto tale termine, trasmette al Consiglio superiore della magistratura entro il 15 maggio 2004 i criteri di organizzazione dell'ufficio e le osservazioni eventualmente presentate.

Insieme alle osservazioni dei magistrati sarà trasmesso anche il parere del Gruppo Consultivo presso la Corte di Cassazione.

90.2. - La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale dovrà pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ogni anno.

Capo XIV

Supplenza. Applicazione. Assegnazione congiunta a più uffici. Magistrati distrettuali. – Principi generali.

91. *Finalità dell'applicazione e della supplenza.*

91.1. - Le applicazioni e le supplenze costituiscono istituti ai quali i dirigenti degli uffici giudiziari devono fare opportuno ricorso allo scopo di assicurare la prontezza e la continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale nei casi di assenza, impedimento temporaneo o mancanza dei magistrati dell'ufficio.

91.2. - La supplenza ha lo scopo di porre rimedio all'assenza, ovvero all'impedimento temporaneo di un magistrato determinato, attraverso la sua sostituzione, in via contingente e temporanea, con altro magistrato che fa parte dello stesso ufficio, oppure - nel caso previsto dal paragrafo 94 - di altri uffici dello stesso distretto.

91.3. - L'applicazione determina l'inserimento, in via contingente e temporanea, di un magistrato all'interno di un ufficio, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico e dall'assenza o impedimento di magistrati che di esso ne fanno parte, sempre che le esigenze di quest'ultimo siano imprescindibili e prevalenti.

91.4. - L'assegnazione in sostituzione dei magistrati distrettuali è funzionale a fronteggiare situazioni di temporanea assenza di magistrati dal servizio presso gli uffici, giudicanti e requirenti, del distretto.

L'utilizzazione e la destinazione dei magistrati distrettuali è disciplinata dal Capo XIX.

92. - *Assegnazione congiunta a due o più uffici.*

92.1. - L'assegnazione congiunta, realizzata in virtù delle tabelle infradistrettuali e nell'osservanza delle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive del paragrafo 18.2, lett. a), permette di disporre l'assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell'organico e l'organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità.

92.2. - L'assegnazione congiunta non è subordinata all'accertamento di esigenze di servizio "imprescindibili e prevalenti" dell'ufficio di destinazione, non richiede l'esistenza di "vacanze" nell'organico e va disposta nell'osservanza delle direttive stabilite nel capo I, mediante previsione tabellare, eventualmente adottata in sede di procedura di variazione della tabella di composizione dell'ufficio.

93. - *Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati.*

93.1. - Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato applicato (art. 110, quinto comma, O.G.).

93.2. - Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente (art. 97, quarto comma, O.G.).

93.3. - Di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato ed uno supplente.

93.4. - Di uno stesso collegio possono far parte più magistrati coassegnati o più magistrati distrettuali, ovvero un magistrato applicato ed uno o più coassegnati o magistrati distrettuali, oppure un supplente ed uno o più magistrati coassegnati o distrettuali.

Capo XV

Supplenze: disciplina specifica.

94. - *Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti.*

94.1. - Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza di magistrati mancanti o impediti:

- a) i magistrati professionali, con l'osservanza delle direttive concernenti i requisiti per l'espletamento delle funzioni monocratiche e di GIP/GUP;
- b) i magistrati professionali con qualifica inferiore a magistrato di tribunale soltanto qualora non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore.

94.2. - L'utilizzazione dei giudici onorari di tribunale in supplenza dei giudici professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dal paragrafo 58.

95. - *Indicazione tabellare dei supplenti. Ordine delle supplenze.*

95.1. - Le proposte tabellari devono indicare specificamente i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza con riferimento a quelli dell'ufficio che dovessero eventualmente mancare o essere temporaneamente impediti nell'esercizio delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato.

95.3. - Le supplenze devono essere disposte secondo il seguente ordine:

- a) alla mancanza ed all'impedimento temporaneo deve porsi rimedio mediante la supplenza interna, provvedendo, per le funzioni monocratiche, mediante magistrati onorari e, soltanto qualora ciò non sia possibile, mediante magistrati professionali;
- b) alla supplenza infradistrettuale è possibile fare ricorso soltanto qualora la mancanza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni;
- c) nell'ipotesi in cui l'assenza sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia la supplenza di durata superiore a 15 giorni va disposta soltanto quando non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;
- d) nell'ipotesi di assenza nei casi di congedo previsto dalla legge n.53 del 2000 e succ. mod. la supplenza di durata superiore a 30 giorni va disposta soltanto quando non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;
- e) la supplenza di durata superiore a sessanta giorni va disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante l'assegnazione congiunta;
- f) la supplenza esterna, disciplinata dal paragrafo 105, può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante quella interna.

96. - *Presupposti della supplenza.*

96.1. - La supplenza può essere disposta in tutti i casi nei quali un magistrato è temporaneamente assente ed impedito, allo scopo di evitare l'interruzione delle funzioni e permettere il compimento degli atti e dell'attività che egli avrebbe dovuto compiere.

96.2. - Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale estremo provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'Ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti dell'applicazione e della supplenza. Il provvedimento che stabilisca il congelamento del ruolo dovrà dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

97. - *Modalità di realizzazione della supplenza. Competenza a disporre la supplenza.*

97.1. - La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle ovvero a norme di legge determina il subentro *ope legis* del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito.

97.2. - La supplenza, al di fuori dei casi previsti dal comma che precede, è disposta con specifico e motivato provvedimento, e comporta l'adozione del procedimento di variazione tabellare soltanto nel caso previsto dal comma che segue, ovvero qualora, in concomitanza con l'attuazione della

supplenza o anche per effetto di essa, si renda opportuna l'adozione di modifica delle tabelle o dei turni di servizio.

97.3. - La supplenza di durata superiore a trenta giorni deve essere adottata con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'art. 7-bis, secondo comma O.G., e delle direttive della presente circolare, eventualmente mediante provvedimenti urgenti ed immediatamente esecutivi.

97.4. - Il potere di disporre la supplenza interna spetta al dirigente dell'ufficio.

97.5. - Il potere di disporre la supplenza regolamentata dai paragrafi 103 e 105 spetta ai capi di Corte ed ai procuratori generali.

98. - *Requisiti del provvedimento di supplenza.*

98.1. - Le proposte di tabelle devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente.

98.2. - Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e deve espressamente indicare: il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell'assenza e/o dell'impedimento; le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio ed alle esigenze eccezionali che non permettano l'osservanza dei criteri fissati nei paragrafi 94 e 95; il termine di durata della sostituzione, nell'osservanza delle direttive fissate nel paragrafo 100; le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza *part-time*, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.

98.3. - Nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure *part time*, i compiti connessi al proprio ufficio.

99. - *Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio Giudiziario.*

99.1. - L'adozione del provvedimento non richiede il consenso del magistrato designato quale supplente.

99.2. - Qualora non esistano ragioni di urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventualmente i titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che potrebbero rendere opportuna la loro designazione. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.

99.3. - Nella scelta del supplente - ove questa non avvenga automaticamente in base alle indicazioni tabellari - deve essere privilegiata l'identificazione tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.

99.4. - Il provvedimento di supplenza, con le eventuali osservazioni dell'interessato, deve essere trasmesso al Consiglio giudiziario, il quale deve esprimere parere motivato, nell'osservanza delle direttive fissate nel paragrafo 8.

100. - *Durata della supplenza.*

100.1. - La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi.

100.2. - Il provvedimento di supplenza deve indicare il termine della sostituzione, sia pure con riferimento alle singole udienze per le quali viene designato il supplente o con l'indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito.

100.3. - Il provvedimento di supplenza che si preveda di durata superiore a trenta giorni va adottato all'esito del procedimento di variazione tabellare di cui al paragrafo 13, fatta salva l'ammissibilità dell'emanazione del decreto di urgenza immediatamente esecutivo, ai sensi del paragrafo 14.

101. - Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio Superiore della Magistratura.

101.1. - Il provvedimento di supplenza, al di fuori dei casi nei quali costituisce mera esecuzione delle direttive della tabella, corredato delle eventuali osservazioni dei magistrati interessati, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario per il parere e, quindi, per l'approvazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, nell'osservanza del procedimento regolato dal paragrafo 14.

102. - Compiti del supplente.

102.1. - Il magistrato destinato in supplenza è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito e partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni ad esso assegnate.

*102.2. - Nel caso della supplenza *part time*, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il supplente svolge i compiti del magistrato sostituito adempie ad esigenze meramente organizzative e non definiscono la legittimazione del supplente, che esiste per tutti gli atti che rientrano nella sfera del magistrato sostituito, per la durata della supplenza.*

102.3. - Il supplente prende il posto di un magistrato previsto nelle tabelle o nei turni di servizio.

103. - Supplenza infradistrettuale.

103.1. - La supplenza infradistrettuale permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale.

103.2. - La supplenza infradistrettuale è disciplinata dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle direttive contenute nel presente capo, in quanto compatibili con quelle del presente paragrafo.

103.3. - La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l'impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni.

103.4. - Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della "medesima competenza", stabilito per l'assegnazione congiunta.

103.5. - Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con criteri di automatismo, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

103.6. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dai presidenti di Corte d'appello e dai procuratori generali, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

103.7.- Il provvedimento di supplenza infradistrettuale, se non costituisce mera attuazione della previsione tabellare, deve essere adeguatamente motivato ed indicare espressamente: le ragioni dell'identificazione del supplente, in considerazione delle esigenze di funzionalità degli uffici interessati dalla sostituzione, con particolare riferimento alla natura ed entità dei carichi di lavoro.

103.8. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura nell'osservanza delle direttive del capo II.

104. - Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive.

104.1. - Il Presidente della Corte di Appello mancante o impedito è sostituito dal Presidente di sezione più anziano nella qualifica, ove non diversamente designato nelle tabelle dell'ufficio.

104.2. - Il Presidente della sezione di Corte di Appello mancante o impedito è sostituito dal più anziano dei magistrati che compongono la sezione.

104.3. - Il magistrato destinato a sostituire il Presidente del tribunale è identificato in applicazione delle direttive del paragrafo 32.6. La designazione avvenuta in applicazione del paragrafo 32.6 è efficace anche nel caso di cessazione del Presidente titolare dall'esercizio delle funzioni dirigenziali, fino alla approvazione delle nuove tabelle e riguarda l'esercizio anche delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell'ufficio.

104.4. - Il Presidente di sezione del tribunale mancante o impedito è sostituito dal più anziano dei magistrati che compongono la sezione.

104.5. - La supplenza dei dirigenti negli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione dell'art. 109 O.G.

105. - Supplenza esterna per la Corte d'Appello.

105.1. - Nelle corti di Appello, qualora manchi o sia impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte, quando non può provvedere a norma dell'art. 106, delega a supplirli un Presidente di sezione di uno dei tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda ai sensi del paragrafo 105.

105.2. - La supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con quella interna. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.

105.3. - Il Presidente della Corte di Appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato ed indicare specificamente: le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti; il parere del dirigente dell'ufficio di cui fa parte il supplente; i criteri e le ragioni indicati nel comma che precede.

106. - Supplenza ex art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945 n. 232.

106.1. - Nei casi nei quali sorge l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle corti, secondo le rispettive attribuzioni - ex art. 2 d.lgs.lgt. n. 232 del 1945, vigente per effetto dell'art.1 legge n. 190 del 1951 - possono provvedere alla supplenza con magistrati appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto, anche se assegnati ad uffici di grado diverso da quello di destinazione.

106.2. - Il provvedimento deve essere congruamente motivato e deve indicare espressamente: i casi di "improvvisa e urgente necessità" che lo giustificano; l'impossibilità di provvedere altrimenti.

107. - Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati.

107.1. - L'istituto della supplenza riguarda anche i componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati ad esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede (come, ad esempio, i componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'Appello per i minorenni), che possono essere sostituiti da altri componenti privati, sempre che esistano identici requisiti di qualificazione professionale e non sussistano situazioni di incompatibilità.

Capo XVI

Applicazioni: disciplina specifica.

108. - Magistrati che possono essere destinati in applicazione.

108.1. - Salvo quanto precisato al paragrafo 114.4 per le applicazioni extradistrettuali, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio, esclusi gli uditori con funzioni. Per lo svolgimento di funzioni, anche direttive, di magistrato di Corte di Appello, possono essere applicati unicamente i magistrati di tribunale.

108.2. - I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione ad uffici diversi a quelli presso i quali svolgono le loro funzioni.

108.3. - I magistrati distrettuali possono essere destinati in applicazione ad un ufficio del distretto solo qualora non sussistano i presupposti per la loro assegnazione in sostituzione.

109. - Presupposti e tipi di applicazione.

109.1. - L'applicazione può essere disposta, indipendentemente dalla integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza.

109.2. - L'applicazione può essere endodistrettuale o extradistrettuale, secondo che il magistrato destinato in applicazione faccia o meno parte di un ufficio compreso nello stesso distretto dell'ufficio di destinazione.

109.3. - L'applicazione endodistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di provvedere mediante l'assegnazione congiunta prevista dal paragrafo 91 ovvero mediante l'assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale.

109.4. - L'applicazione extradistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di soddisfare le esigenze di servizio mediante supplenze, anche infradistrettuali, assegnazioni congiunte, assegnazione in sostituzione di magistrati distrettuali o applicazioni endodistrettuali.

110. - Applicazione e variazione tabellare.

110.1.- L'applicazione implica, di regola, una variazione tabellare e, se del caso, una variazione dei turni d'udienza o di servizio, nonché, eventualmente, anche una variazione tabellare relativa all'ufficio di provenienza.

110.1. - L'applicazione può comportare il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare e, se è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza del magistrato applicato.

111.- Richiesta di applicazione extradistrettuale.

111.1. – Le richieste dei Procuratori Generali e dei Presidenti delle Corti d'Appello debbono essere formulate sulla base di indicazioni specifiche in ordine alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare, ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l'applicazione, al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati e ad ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione extradistrettuale.

111.2. – Le richieste di applicazione extradistrettuale dovranno essere accompagnate dall'esplicita dichiarazione che i magistrati applicati non verranno destinati a svolgere attività in procedimenti per la trattazione dei quali si preveda una durata particolarmente lunga.

111.3. – Con riguardo ai procedimenti di cui all'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale l'applicazione potrà essere disposta solo in quanto risulti che i magistrati dell'ufficio richiedente versino tutti in situazione di incompatibilità.

111.4. – In mancanza degli elementi su indicati le richieste di applicazione saranno considerate prive di adeguata motivazione.

112. - Competenza a disporre l'applicazione.

112.1. - L'applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministero della giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.

112.4. - L'applicazione endodistrettuale è disposta dal Presidente della Corte di Appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.

113. – Requisiti del provvedimento di applicazione.

113.1. - Il provvedimento di applicazione, adottato con decreto, deve essere congruamente motivato.

113.2. - Il decreto di applicazione deve espressamente indicare:

- 1) le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la ponderazione delle esigenze dell'ufficio di provenienza e di destinazione;
- 2) l'impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall'applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all'assegnazione congiunta, alle tabelle infradistrettuali ovvero mediante l'assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale
- 3) la prestazione del consenso da parte dell'applicato nei casi di applicazioni extradistrettuali;
- 4) la durata dell'applicazione, nell'osservanza delle direttive del paragrafo *118*, se essa è disposta *part time* o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel paragrafo *102.2*.

113.3. - Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di provenienza e di destinazione.

114. - Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione

114.1. - L'applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di applicazione endodistrettuale, di durata non superiore a sei mesi.

114.2. - Le proposte di tabelle devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di applicazione, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da destinare. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso, sempre che risultino rispettate le ulteriori direttive fissate nella presente circolare;
- b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno dell'ufficio del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico, del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;
- c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l'ufficio di destinazione, in base all'ordine inverso di anzianità.

114.3. - Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro eventuale consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione. L'applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di applicazione, non impongano una differente soluzione.

114.4. - Il Consiglio provvederà all'individuazione del magistrato da destinare in applicazione extradistrettuale secondo i seguenti criteri:

- 1) non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto magistrati che esercitano le funzioni in un distretto ove vi siano, limitatamente alle funzioni giudicanti o requirenti, applicazioni extradistrettuali in atto, tali da sovrapporre i relativi periodi;
- 2) non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto i magistrati addetti alle Direzioni distrettuali antimafia;
- 3) non possono essere applicati ad un altro distretto magistrati con meno di tre anni di anzianità dal decreto di nomina;
- 4) non possono essere applicati ad altro distretto magistrati trasferiti d'ufficio anche a seguito di disponibilità ai sensi delle leggi 356/1991 e 133/1998 se non siano decorsi almeno tre anni dalla presa di possesso;
- 5) Non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive.

Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procederà ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.

Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione sarà operata tenendo conto:

- a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie;
- b) dell'impegno, laboriosità e puntualità da loro dimostrate nell'espletamento delle funzioni affidate negli ultimi due anni, desumibili dai pareri dei Consigli Giudiziari, dai rapporti dei dirigenti degli uffici di appartenenza, dalle statistiche comparate.

114.5. – La revoca della disponibilità all'applicazione deve essere motivata con riguardo alle specifiche ragioni che la hanno determinata.

La dichiarazione di revoca della disponibilità va trasmessa alla competente Commissione del Consiglio e può assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato.

115. – Parere del Consiglio Giudiziario.

115.1. - Il Consiglio giudiziario, sentito il magistrato interessato e tutti quelli che hanno eventualmente dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, esprime parere motivato nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, con espresso riferimento all'osservanza dei criteri stabiliti nella presente circolare.

Il parere deve essere reso nel termine perentorio di sette giorni quando l'applicazione extradistrettuale deve essere disposta per uffici nei distretti di Corte d'Appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno e Reggio Calabria.

115.2 - Con riguardo alle richieste di applicazione extradistrettuali, i Consigli Giudiziari ed i dirigenti degli uffici cui appartengono i magistrati che abbiano dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, dovranno motivare facendo specifico riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e ad ogni altro elemento utile ad illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.

In mancanza di questi elementi non potrà considerarsi adeguatamente motivato l'eventuale parere contrario all'applicazione.

116. - Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio Superiore della Magistratura.

116.1. - Il provvedimento di applicazione endodistrettuale, unitamente al verbale di immissione in possesso, al parere del Consiglio giudiziario e alla documentazione indicata nel paragrafo 113, deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura.

116.2. - Il provvedimento di applicazione è oggetto di controllo da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che può approvarlo, eventualmente anche soltanto in parte, ovvero annullarlo. In quest'ultimo caso, potrà essere adottato un nuovo provvedimento, emendato dei vizi rilevati dal Consiglio, soggetto anch'esso a controllo.

117. – Proroga delle applicazioni extradistrettuali.

117.1. – Le richieste di proroga delle applicazioni in corso debbono essere formulate, dal Procuratore Generale o dal Presidente della Corte d'Appello, con congruo anticipo, in modo da consentire le necessarie verifiche ed il puntuale rispetto dell'iter procedimentale e devono essere accompagnate da una dettagliata relazione sull'attività svolta dal magistrato.

118. - Durata delle applicazioni.

118.1. - L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, essa può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno.

In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta – limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale – per un ulteriore periodo massimo di un anno.

Alla scadenza del periodo di applicazione extradistrettuale, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51,

comma 3 bis del codice di procedura penale, può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

118.2. - In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

118.3. - La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.

119. - Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e part time.

119.1. - L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidono con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

119.2. - L'applicazione, se è disposta a tempo pieno, determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.

119.3. - L'applicazione, se è disposta *part time*, comporta che il magistrato applicato è titolare della capacità di esercitare le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione. Nell'applicazione *part time*, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici adempie ad esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione, che - per la durata dell'applicazione - esiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni.

119.4. - Nel caso in cui supplente non prende il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi alle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato, secondo le direttive del capo II.

120. - Applicazioni extradistrettuali d'ufficio.

120.1. - Qualora i magistrati disponibili ed idonei ai sensi del paragrafo 114.4 siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il Consiglio Superiore della Magistratura valuta l'opportunità di procedere d'ufficio.

120.2. - L'ufficio da cui operare le applicazioni è individuato nell'ambito del distretto progressivamente più vicino a quello ove ha sede l'ufficio al quale l'applicazione si riferisce, da individuarsi in base al criterio di cui all'art.4, comma 5° legge 356/1991, avuto riguardo alla minore percentuale di scopertura effettiva dell'organico, sempre che questa non superi, per effetto dell'applicazione, il 25%; in caso di pari percentuale, l'applicazione è operata dall'ufficio con organico più ampio.

Vanno presi in considerazione anche gli uffici di secondo grado.

All'interno dell'ufficio viene applicato il magistrato con minore anzianità nel ruolo fra quelli con almeno tre anni di anzianità dal decreto di nomina.

120.3. - Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio Giudiziario, del Presidente della Corte d'Appello o del Procuratore Generale ove ha sede l'ufficio presso il quale esercita le funzioni il magistrato individuato.

120.4. - Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato o l'ufficio presso cui questi presta servizio, il Consiglio Superiore potrà individuare altro magistrato da applicare secondo la disciplina su esposta.

121. - Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto.

121.1. - È possibile - anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo 114.4 - il ricorso l'applicazione extradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di un processo già incardinato.

121.2. - La richiesta nominativa di applicazione extradistrettuale deve contenere l'indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all'ufficio di provenienza, fermo

restando che si deve ritenere che il magistrato posseda le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l'applicazione si riferisce.

121.3. – La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

Capo XVII

Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA.

122. - Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA

122.1. - Le applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA restano disciplinate dall'Ordinamento Giudiziario (art. 110 bis) e dalle disposizioni che seguono.

122.2 – Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis cpp, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle procure distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure delle Repubbliche presso i tribunali.

122.3. – Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, l'applicazione è disposta dal procuratore generale presso la corte d'appello e il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

123. - Funzioni dell'applicazione

123.1. - L'applicazione di magistrati della DNA alle DDA è istituito concepito in funzione di supporto dell'attività di queste ultime e mira a realizzare, a seconda delle varie situazioni che concretamente si profilano sul fronte delle singole indagini e che determinano specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali, la necessaria flessibilità e mobilità del personale magistratuale.

123.2. - L'applicazione non ha funzione sostitutiva e costituisce un provvedimento di potenziamento della stessa DDA

124. - Procedimento

124.1. – Il decreto è immediatamente esecutivo e va trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.

124.2. – Il Consiglio esercita un controllo sulla legittimità del provvedimento al fine di verificare se esso sia riconducibile ad uno dei casi di applicazione previsti dall'art. 110 bis O.G., esclusa ogni valutazione di merito sull'uso del potere di applicazione o sulle scelte investigative e/o di coordinamento.

125. - Durata dell'applicazione

125.1. – L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno.

125.2 – Fermi i limiti temporali su indicati, il magistrato può anche essere applicato contemporaneamente per la trattazione di più procedimenti, anche presso diverse Direzioni distrettuali antimafia e anche per procedimenti derivanti da stralci di altri procedimenti già trattati, nonché per la fase delle indagini o per quella del dibattimento.

126. - Differenza tra applicazione ed avocazione

126.1 - Il ricorso all'applicazione non è ammissibile quando la specifica esigenza cui occorre far fronte si esaurisca unicamente nella necessità di porre rimedio alla violazione dei doveri di coordinamento, dovendosi, in tale eventualità, provvedere all'avocazione del procedimento.

127. Assegnazione del procedimento

127.1. - L'applicazione può essere disposta unicamente per procedimenti già iscritti e che pertanto siano già stati assegnati ad uno dei magistrati dell'ufficio.

127.2. - L'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il magistrato della DDA e il magistrato in applicazione.

Capo XVIII

Applicazioni e supplenze: situazioni particolari.

128. - Magistrati assegnati alla Corte di Assise.

128.1. - La disciplina generale delle applicazioni e supplenze si applica anche alle Corti di assise.

128.2. - L'applicazione alla Corte di assise determina l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie e richiede di regola una variazione tabellare.

128.3. - Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente.

129. - Uffici di sorveglianza.

129.1. - Alla supplenza ed all'applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.

129.2. - Esclusivamente nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità della direttiva contenuta nel comma che precede, il Presidente della Corte d'Appello, su richiesta del Presidente del tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.

129.3. - La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in applicazione dell'art. 70, quinto comma, legge n. 354 del 1975.

129.4. - I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.

130. - Uffici minorili.

130.1. - I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio (art. 3, d.lgs. n.272 del 1989).

130.2. - Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle direttive stabilite nei paragrafi che precedono, deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle "imprescindibili esigenze di servizio", sia all'impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari.

131. - Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro.

131.1. - I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.

132. - Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano.

132.1. - Ai sensi dell'art.37 del d.p.r. 26 luglio 1976, n.752, alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte di Appello di Trento o il procuratore generale presso la competente Corte di Appello di Trento possono provvedere con le necessarie applicazioni - di durata non superiore ad un anno - con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

Capo XIX

Magistrati distrettuali: disciplina specifica.

133. – Magistrati distrettuali.

133.1. - I magistrati distrettuali, istituiti al fine di fronteggiare situazioni di temporanea assenza di magistrati dal servizio, compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Corte di appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti.

133.2. - L'ufficio di appartenenza, cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte di appello o nella Procura generale presso la Corte medesima.

133.3. - La sede di servizio dei magistrati distrettuali è quella del capoluogo del distretto.

134. - Forme di utilizzazione.

134.1. - Il magistrato distrettuale può essere utilizzato: *a)* in sostituzione di un magistrato assente dal servizio; *b)* in applicazione in uno degli uffici del distretto; *c)* in compiti di ausilio al Consiglio giudiziario.

134.2. - Il ricorso all'applicazione è possibile soltanto in mancanza dei presupposti previsti per l'assegnazione in sostituzione di un magistrato assente. L'attribuzione di un incarico ausiliario presso il Consiglio giudiziario costituisce, a sua volta, ipotesi residuale, in assenza dei presupposti previsti per una sua diversa utilizzazione.

135. – Procedimento.

135.1. - Tutti i provvedimenti di assegnazione in sostituzione e di applicazione del magistrato distrettuale sono adottati dal Presidente della Corte di appello o dal Procuratore generale presso la stessa, in ragione, rispettivamente, dell'appartenenza del magistrato al ruolo giudicante od a quello requirente. Essi hanno immediata efficacia e vanno trasmessi al C.S.M., previa comunicazione ai magistrati distrettuali ed ai dirigenti degli uffici interessati che hanno presentato segnalazione e previo deposito presso il competente Consiglio giudiziario, che esprimerà un parere tenendo conto delle osservazioni presentate.

Va adottata la procedura semplificata prevista dal paragrafo 10.

135.2. - I provvedimenti, ove possibile, indicheranno il termine finale della disposta utilizzazione.

136. – Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale.

136.1. - Il magistrato distrettuale può essere assegnato in sostituzione, per i motivi di cui al paragrafo 130, di magistrati del distretto assenti dal servizio che svolgano funzioni di primo grado o di appello, con le sole eccezioni di magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa.

136.2. - Con l'assegnazione in sostituzione il magistrato distrettuale è investito delle stesse funzioni del magistrato sostituito.

137. – Presupposti per l'assegnazione in sostituzione.

137.1. - L'assegnazione in sostituzione è disposta per fronteggiare l'assenza di un magistrato dal servizio in una delle seguenti ipotesi, indicate dall'art. 5 della legge n. 48 del 2001:

- a) aspettativa per malattia o per altra causa;
- b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche;
- c) tramutamento ai sensi dell'art. 192 Ordinamento giudiziario non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto;
- d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
- e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente alla assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario.

137.2. - Le ipotesi suindicate sono tassative. Va esclusa, pertanto, l'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale per sopperire ad assenze determinate da congedi ordinari o straordinari, salvi i casi previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, ovvero da vacanze di organico.

137.3. - Al fine di coordinare, in base ad un criterio di complementarietà, l'utilizzazione della nuova figura con gli strumenti preesistenti diretti a fronteggiare assenze di magistrati, nell'ipotesi in cui l'assenza dal servizio sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, l'utilizzazione del magistrato distrettuale sarà disposta nel caso in cui l'assenza, preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi; nei casi di congedo previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, l'impiego del magistrato distrettuale avverrà nei casi di assenza, preventivata o effettiva, superiore continuativamente ad un mese. In tali ipotesi, se l'assenza è di durata inferiore, dovrà farsi ricorso alla supplenza interna. Se l'assenza è determinata da aspettativa per motivi di salute, l'assegnazione non potrà complessivamente protrarsi oltre i sei mesi; nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, oltre l'anno.

137.4. - Non si darà luogo ad utilizzazione del magistrato distrettuale nel caso in cui l'assenza del magistrato possa essere fronteggiata mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale.

137.5. - L'assegnazione di un magistrato distrettuale non potrà in ogni caso essere disposta per la contemporanea sostituzione di più magistrati assenti.

138. – Assegnazione. Revoca e modifica.

138.1. - In presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 5 della legge n. 48 del 2001, il dirigente dell'ufficio interessato segnalerà al Presidente della Corte di appello ovvero al Procuratore generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale. Il Presidente della Corte o il Procuratore generale provvederà prontamente all'assegnazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente, previa revoca dell'eventuale provvedimento che nel frattempo abbia disposto la sua applicazione o destinazione al Consiglio giudiziario.

138.2. - Nel caso in cui i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio siano in numero superiore ai magistrati distrettuali presenti in organico, il provvedimento di assegnazione in sostituzione dovrà tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, comparate in relazione al carico di lavoro, alle materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell'assenza e ad ogni altro elemento utile, anche con riguardo al contenuto delle segnalazioni degli uffici giudiziari.

138.3 - Nell'ipotesi in cui, adottato il provvedimento di assegnazione in sostituzione, sopravvenga l'assenza di altro magistrato, la modifica della precedente assegnazione potrà essere disposta – secondo la procedura prevista dal paragrafo 116 - soltanto in presenza di esigenze di servizio del tutto prevalenti, da motivare espressamente.

138.4. - In caso di revoca dell'assegnazione, il magistrato distrettuale che svolga funzioni giudicanti è di diritto prorogato nelle funzioni per la definizione dei procedimenti già incardinati in qualità di giudice dibattimentale o dell'udienza preliminare ovvero delle indagini preliminari.

139. - Criteri di designazione.

139.1. - In tutti i casi di organico distrettuale superiore all'unità, dovranno essere predisposti, a cura del Presidente della Corte di appello o del Procuratore generale della stessa, nell'ambito delle rispettive competenze, criteri obiettivi per la designazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente. A tal fine si terrà conto della generale ripartizione, per i giudicanti, tra il settore civile e quello penale, delle concrete attitudini dei magistrati, favorendo, ove possibile, la corrispondenza tra la qualifica e le funzioni da svolgere, della loro anzianità di ruolo e di servizio, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità.

139.2. - La proposta organizzativa dovrà indicare altresì i criteri di designazione per il conferimento al magistrato distrettuale di compiti in favore del Consiglio giudiziario.

139.3. - I criteri di cui sopra saranno determinati secondo la procedura prevista dai paragrafi 5 e ss e, una volta predisposti, saranno inseriti nell'ambito dei criteri generali di organizzazione del rispettivo ufficio.

140. - *Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali.*

140.1. - Qualora non sussistano i presupposti per l'assegnazione in sostituzione, il magistrato distrettuale potrà essere applicato ad uno degli uffici del distretto.

140.2. - Il provvedimento di applicazione, adottato al Presidente della Corte di appello o dal Procuratore generale della stessa in base al procedimento previsto dall'art. 110 dell'Ordinamento giudiziario, dovrà motivare sulle specifiche esigenze di servizio che si intendono realizzare, con la precisazione tuttavia che, interessando l'applicazione un magistrato privo di un ruolo di procedimenti, esse non debbono rivestire i caratteri della "imprescindibilità e prevalenza".

140.2. - L'attribuzione di compiti ausiliari in favore del Consiglio giudiziario dovrà avvenire in conformità ai criteri indicati in via generale nella proposta di organizzazione dell'ufficio. Il provvedimento che assegna il magistrato distrettuale a tali compiti indicherà, sia pure in via generica, le attività di cui questi è investito, dalle quali dovranno ritenersi escluse le funzioni di verbalizzazione delle sedute e le incombenze che fanno carico al personale amministrativo.

Capo XX

Sostituzioni di circolari precedenti e disciplina transitoria

141. - *Sostituzione di circolari precedenti.*

141.1. - Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibili, contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle, tabelle infradistrettuali, applicazioni e supplenze e magistrati distrettuali.

142. - *Disciplina transitoria.*

142.1. - Resta applicabile la normativa transitoria e di prima attuazione prevista dalle circolari del 2 luglio 2003 e del 23 luglio 2003 (sui magistrati distrettuali e sulle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).

142.2. - Le direttive contenute nei paragrafi 17.2, 19, 26, 27 e 69 della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2002/2003 continuano ad applicarsi, in quanto ciò si renda necessario in relazione alla concreta situazione organizzativa degli uffici.